

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1687**

"Misure volte a rafforzare il
contrasto alla criminalità
organizzata e ai patrimoni
illeciti"

Vol. I - Sintesi e schede

gennaio 2015
n. 194/I



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: ---

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1687**

**"Misure volte a rafforzare il
contrasto alla criminalità
organizzata e ai patrimoni
illeciti"**

Vol. I - Sintesi e schede

gennaio 2015
n. 194/I

a cura di: C. Andreuccioli, L. Borsi, F. Colucci

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO	9
SCHEDE DI LETTURA	21
Articolo 1 <i>(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Introduzione dell'articolo 648 ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 4 <i>(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 <i>(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 6 <i>(Procedimento di esecuzione)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 7 <i>(Partecipazione al dibattimento a distanza)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 8 <i>(Competenza territoriale)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 9 <i>(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 10 <i>(Registri delle misure di prevenzione)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 11 <i>(Sequestro e confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	59

Articolo 12 <i>(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 13 <i>(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 14 <i>(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 15 <i>(Misure per il supporto delle aziende sequestrate e confiscate)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 16 <i>(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 17 <i>(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 18 <i>(Revisione della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 19 <i>(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 20 <i>(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 21 <i>(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)</i>	
Scheda di lettura.....	103

Articolo 22 <i>(Permessi straordinari di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 23 <i>(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 24 <i>(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 25 <i>(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 26 <i>(Indagine su fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafiosi o similari; responsabilità e incandidabilità degli amministratori responsabili)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 27 <i>(Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 28 <i>(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 29 <i>(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 30 <i>(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 31 <i>(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 32 <i>(Disciplina transitoria)</i>	
Scheda di lettura.....	145

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

L'articolo 1, modificando l'articolo 129 delle disp. att. del c.p.p., impone, nel caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, al PM di dare notizia della imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Articolo 2

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniera)

L'articolo 2 interviene sul reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio.

Articolo 3

(Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale, in materia di autoriciclaggio, e modifica all'articolo 648-quater del codice penale, in materia di confisca)

L'articolo 3 introduce e disciplina nel codice penale, all' articolo 648-*ter*.1, il reato di autoriciclaggio.

Articolo 4

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

L'articolo 4 interviene sulla disciplina del falso in bilancio, attraverso modifiche agli articoli 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Articolo 5

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

L'articolo 5 modifica l'articolo 25-*ter* del d.lgs. n. 231 del 2001, il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Articolo 6

(Procedimento di esecuzione)

L'articolo 6 modifica l'articolo 666 c.p.p., prevedendo una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione.

Articolo 7

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 146-bis delle disp. di att. del c.p.p. in materia di partecipazione al dibattimento a distanza, ampliando l'ambito di operatività della videoconferenza.

Articolo 8

(Competenza territoriale)

L'articolo 8, introduce, in primo luogo, una nuova disposizione, l'articolo 5-bis, nel codice antimafia, la quale prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado, ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado. Al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione dell'articolo 5-bis, l'articolo reca modifiche anche all'articolo 27 del codice antimafia.

Articolo 9

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

L'articolo 9 modifica l'articolo 19 del codice antimafia, in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali, come individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 dello stesso codice, di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 10

(Registri delle misure di prevenzione)

L'articolo 10 modifica il comma 1 dell'articolo 81 del codice antimafia relativo ai registri delle misure di prevenzione, prevedendo, da un lato, che nei suddetti registri delle procure della Repubblica venga annotato anche il provvedimento di archiviazione, ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di

prevenzione e, dall'altro, che la proposta di applicazione di misura di prevenzione, formulata dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, venga non solo immediatamente ma anche contestualmente comunicata alla procura competente per territorio, con allegazione in copia della proposta.

Articolo 11
(Sequestro e confisca)

L'articolo 11 reca modifiche al codice antimafia in materia di sequestro e di confisca. In particolare la disposizione modifica in primo luogo l'articolo 20 del codice antimafia, prevedendo che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge. La norma interviene inoltre sull'articolo 24 del codice antimafia, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Articolo 12
(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

L'articolo 12 oltre a riscrivere l'articolo 34 del codice antimafia, in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende, introduce nel codice antimafia il nuovo istituto del controllo giudiziario. Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 13
(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

L'articolo 13 reca modifiche normative e organizzative al codice antimafia e al Regio decreto sull'ordinamento giudiziario, finalizzate ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

L'articolo 14 interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

Articolo 15

(Misure per il supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

L'articolo 15 introduce un nuovo articolo entro il Codice antimafia (ossia l'articolo 41-bis) avente per oggetto l'istituzione di *Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate*.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

L'articolo 16 interviene sull'articolo 48 del Codice antimafia, novellando (per alcuni circoscritti profili) sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La novella disposta è triplice:

- si prevede che l'immobile possa essere assegnato agli enti locali per lo svolgimento non solo di attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica;
- si amplia il novero degli enti cooperativi cui possano essere assegnati gli immobili confiscati;
- si prevede che la destinazione impressa ai beni immobili assegnati dall'Agenzia sia pubblicata sul sito dell'Agenzia medesima.

Articolo 17

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo 17 incide sull'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le novelle così recate concernono:

- la sede;
- l'ausilio consulenziale prestata dall'Agenzia all'autorità giudiziaria;

- la relazione operativa dell'Agenzia con le Prefetture;
- la composizione del Consiglio direttivo;
- un neo-costituito Comitato consultivo.

Articolo 18

(Revisione della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo 18 reca disposizioni circa la *revisione della dotazione organica* del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Del pari, reca disposizioni circa il *reclutamento del personale* dell'Agenzia. Contiene inoltre disposizioni relative al conferimento degli *incarichi speciali*.

Articolo 19

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

L'articolo 19, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Articolo 20

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

L'articolo 20 reca ulteriori modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, introducendovi due nuove disposizioni volte a disciplinare il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Articolo 21

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

L'articolo 21 reca la previsione di una giornata nazionale - prescelta nel 21 marzo - "della memoria e dell'impegno" in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Articolo 22

(Permessi straordinari di lavoro)

L'articolo 22 prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari possano ottenere un attestato di "testimone della memoria storica" e che da esso possa conseguire nel pubblico impiego il diritto di fruire di permessi lavorativi straordinari - nella misura massima di cento ore annue - retribuiti e soggetti a recupero, per la partecipazione ad iniziative nelle istituzioni scolastiche universitarie (o di formazione propedeutiche a tali iniziative), o presso enti e associazioni che abbiano sottoscritto appositi protocolli d'intesa con il ministero dell'istruzione.

Questo, secondo modalità attuative da definirsi con decreto del ministro della giustizia di concerto con quello dell'istruzione (e con quello dell'interno).

Articolo 23

(Cambio di generalità per i testimoni di giustizia)

L'articolo 23 prevede l'applicabilità del cambiamento di generalità (con garanzia della riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione) ai testimoni di giustizia.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

L'articolo 24 reca modifiche alla legge n. 512 del 1999, intervenendo sui requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia.

Articolo 25

(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo 25 obbliga gli enti locali, i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di loro competenza, per l'intera durata della gestione straordinaria e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi. L'obbligo di avvalimento si può perfezionare sia attraverso il ricorso ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) che agli strumenti di centralizzazione degli acquisti ed

aggregazione delle stazioni appaltanti. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente in violazione dell'obbligo di avvalimento della stazione unica appaltante.

Articolo 26

(Indagine su fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafiosi o similari; responsabilità e incandidabilità degli amministratori responsabili)

Questo articolo novella l'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali infiltrati da organizzazioni mafiose e responsabilità degli amministratori.

Varie sono le modifiche così recate.

La commissione di indagine nominata dal prefetto per accertare i collegamenti malavitosi degli amministratori locali, deve essere composta ("ove possibile", quale uno dei componenti sui tre già previsti) da un dirigente del ministero dell'interno in servizio presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo che dispone l'indagine.

Per il dipendente (dirigente e non) dell'Amministrazione locale per cui sia stata accertata dal prefetto (pur senza che si ricorra allo scioglimento) la sussistenza dell'infiltrazione o condizionamento malavitosi, può essere disposta (nei casi più gravi, con decreto del ministro dell'interno, su proposta prefettizia) la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento.

L'obbligo (qualora non sussistano i presupposti dello scioglimento) di concludere il procedimento di accertamento dell'infiltrazione o condizionamento mafiosi con un provvedimento che dia conto degli "esiti dell'attività di accertamento", è esteso anche ai casi in cui non vi siano provvedimenti a carico dei dipendenti dell'Amministrazione locale.

E riguardo alla pubblicità del provvedimento di conclusione dell'accertamento, esplicativo della complessiva attività d'indagine condotta, essa diviene circoscrivibile dal ministro dell'interno (secondo modalità disciplinate con proprio decreto, già prevede la norma vigente) solo se lo consentano le disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, segreto statistico, protezione dei dati personali.

Ed è introdotto analogo limite alla non pubblicità deliberabile dal Consiglio dei ministri, su parti della proposta ministeriale o della relazione prefettizia allegati al decreto di scioglimento, delle quali esso ravvisi la riservatezza.

Infine si incide sulla incandidabilità nelle elezioni degli enti territoriali (incluse le Regioni) per gli amministratori responsabili delle condotte che abbiano condotto allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Si viene a prevedere per l'incandidabilità di tali amministratori, un lasso temporale di durata predeterminato - ossia sei anni (decorrenti dalla data in cui diventi definitivo il provvedimento giurisdizionale che appunto dichiara

l'incandidabilità). E si viene a prevedere che tale incandidabilità valga per le elezioni degli enti territoriali su tutto il territorio nazionale.

Articolo 27

(Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)

Questo articolo del disegno di legge modifica l'articolo 144 del Testo unico degli enti locali.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente (e per il ripristino della legalità, viene aggiunto) deve essere composta da due prefetti ed un terzo esponente scelto tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.

Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si viene a prevedere che la componente prefettizia della Commissione (due su tre dei suoi membri, dunque) sia individuata all'interno di un nucleo appositamente costituito presso il Ministero dell'interno, al quale è stabilmente assegnato un contingente di 45 unità (10 prefetti e 35 con qualifica fino a viceprefetto).

Altra novella incide sulla composizione del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei Comuni riportati a gestione.

Infine è posta una clausola di invarianza finanziaria per la determinazione - demandata a decreti del ministro dell'interno - dei criteri e modalità: di funzionamento della commissione straordinaria di gestione, incluso il trattamento indennitario sia dei componenti della commissione sia del personale assegnato in via temporanea all'ente locale (e per quest'ultimo personale, i requisiti di professionalità richiesti); della formazione di tutti i soggetti che possano ricoprire l'incarico di componente delle commissioni straordinarie di gestione e delle commissioni di accertamento degli inquinamenti malavitosi di stampo mafioso o simile.

Articolo 28

(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)

Questo articolo novella l'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si incide così sui contenuti dell'attività di gestione straordinaria (svolta dalla commissione straordinaria) dell'ente locale per infiltrazione o condizionamento mafioso o simile.

Tale gestione viene a puntare altresì sul ripristino della legalità, in alcuni settori prioritariamente, i quali sono enumerati dalla novella: i settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

L'attività della commissione straordinaria preposta alla gestione è scandita sia nei suoi termini programmatici (sessanta giorni - dal suo insediamento - per definire un piano di priorità degli interventi) sia nei suoi contenuti.

A suffragare l'attività delle commissioni straordinarie è chiamato il prefetto (al quale la commissione trasmette il piano di priorità).

E' novellata disposizione relativa alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture. Per esse, qualora vi ravvisi "gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico", la commissione straordinaria di gestione può avvalersi di personale delle forze dell'ordine e delle amministrazioni, previa richiesta motivata al prefetto.

Rimane ferma per la commissione straordinaria la potestà, già prevista dalla norma vigente, di revocare le delibere già adottate o di rescindere contratti già conclusi, in qualsiasi momento e fase della procedura contrattuale.

Articolo 29

(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)

L'articolo 29 amplia il novero degli enti nei cui confronti possono essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose e la gestione straordinaria, con esplicita previsione delle società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata.

E prevede che la relazione sulla gestione straordinaria nei Comuni, resa dal ministero dell'interno al Parlamento, abbia (oltre che scansione biennale, non più annuale) un più articolato contenuto.

Articolo 30

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Attraverso l'articolo 30, si intende uniformare la normativa italiana agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI e ripresi dalla Commissione europea.

Articolo 31

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

L'articolo 31 reca modifiche legislative volte ad adeguare la normativa italiana concernente le misure restrittive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale a quanto previsto dalla normativa internazionale ed europea.

Articolo 32
(Disciplina transitoria)

L'articolo 32, introduce una disciplina transitoria relativamente all'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione)

1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli

articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia della imputazione».

L'articolo 1, introducendo un nuovo periodo al comma 3 dell'articolo 129 delle disp. att. del c.p.p., prevede un ulteriore specifico obbligo informativo, successivo all'esercizio dell'azione penale, in capo al PM.

In base all'articolo 129 delle disp.att. c.p.p.- come da ultimo modificato dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136 -quando esercita l'azione penale, il PM ha particolari obblighi informativi a seconda che l'azione sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico: nel primo caso, informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione(commo 1); nel secondo caso, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (comma 1); nel terzo caso, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato (comma 2); e se il reato ha cagionato un danno per l'erario, informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione (comma 3). Il PM invia l'informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (comma 3-*bis*). Quando esercita l'azione penale per i reati di cui al Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penaleo da leggi specialicomportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al codice dell'ambiente arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 3-*ter*) .

L'articolo 129 citato, come modificato, prevede che, nel caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317 (concussione), 318

(corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*bis*(circostanze aggravanti)¹, 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere altra utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-*bis* (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353- *bis* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale, il PM sia tenuto a dare notizia della imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Autorità nazionale anticorruzione: quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101² la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha assunto la nuova denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, in conseguenza dell'individuazione della stessa CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione (da parte dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012³, cd. *legge anticorruzione*). Il medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 101 citato, novellando il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha rivisto la composizione dell'Autorità, costituita quale organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti.

Successivamente, l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90⁴, ha introdotto la nuova denominazione di "Autorità nazionale anticorruzione" (ANAC) e ha ridefinito i compiti dell'Autorità, attribuendole, tra l'altro, i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, contestualmente soppressa.

L'individuazione dell'Autorità nazionale anticorruzione è prescritta dall'articolo 6, par. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003, aperta alla firma a Merida dal 9

¹ L'articolo 319-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante specifica quando il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

² Recante "disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125.

³ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

⁴ Recante "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

all'11 dicembre dello stesso anno, entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005. La ratifica della Convenzione ONU da parte dell'Italia è stata autorizzata con legge 3 agosto 2009, n. 116⁵.

La Convenzione ONU prevede che ciascuno Stato Parte assicuri, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali:

- a) l'applicazione delle politiche dettate dalla Convenzione - in particolare all'articolo 5 - e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione;
- b) l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.

Al suddetto organo deve essere assicurata l'indipendenza necessaria a permettergli di esercitare efficacemente le sue funzioni al riparo da ogni indebita influenza. All'organo suddetto dovrebbero inoltre essere forniti le risorse materiali ed il personale necessario, nonché la formazione di cui tale personale può avere bisogno per esercitare le sue funzioni.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3⁶, è stato soppresso dall'articolo 68, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo, le funzioni dell'Alto Commissario venivano trasferite "al Ministro competente" che avrebbe potuto delegare un sottosegretario di Stato. Il D.P.C.M. 2 ottobre 2008⁷ ha attribuito le funzioni di autorità anticorruzione al Dipartimento della funzione pubblica, chiamata ad operare "assicurando autonomia ed indipendenza dell'attività".

L'articolo 6 della già ricordata legge n. 116 del 2009 di ratifica della Convenzione ONU ha designato quale autorità nazionale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario, ai sensi dell'art. 68, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. A tale soggetto "sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività". Quindi, come detto, la legge n. 190 del 2012 ha individuato quale Autorità nazionale anticorruzione la CIVIT⁸, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009⁹, cui è subentrata l'ANAC.

⁵ " Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale". Si ricorda inoltre che

⁶ "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

⁷ Non pubblicato in Gazzetta ufficiale.

⁸ La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit è stata istituita ex articolo 13 del decreto legislativo 150/2009[8] con la funzione di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione delle amministrazioni; di garantire

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ANAC, il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che il Presidente dell'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2014, un piano per il riordino della stessa Autorità in cui si prevede:

- il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'AVCP attribuite dal comma 2 (lettera a); il personale in servizio presso l'ANAC appartenente ai ruoli delle p.a. e il personale della soppressa AVCP confluiranno in un unico ruolo;
- la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti (lettera b);
- la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento (lettera c)).

Il piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione diviene efficace a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni a partire dalla sua presentazione da parte del Presidente dell'Autorità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le disposizioni citate attribuiscono inoltre all'ANAC:

- il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001¹⁰, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 54-bis, il dipendente non può essere

la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. A tali attribuzioni si affianca il compito di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni, cioè l'accessibilità dei dati inerenti al loro funzionamento. La Commissione esercita le proprie attribuzioni «in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia», in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'esercizio delle competenze concernenti la salvaguardia della trasparenza, la Commissione: predispose le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza che deve essere adottato da ciascuna amministrazione, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione; realizza e gestisce il portale della trasparenza che contiene i dati relativi alle amministrazioni pubbliche, in collaborazione con il Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). In particolare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del d.lgs. 150, nell'ambito della Commissione è istituita la Sezione per l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni, a cui sono assegnati, con delibera della Commissione, personale della struttura ed esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione. La Sezione ha il compito di favorire la diffusione della legalità e della trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità.

⁹ "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

¹⁰ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (lettera a);

- il potere, introdotto di ricevere notizie e segnalazioni relative ad anomalie ed irregolarità relative a contratti pubblici da parte di ogni avvocato dello Stato (nuova lettera a-bis).
- il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (lettera b)¹¹. A tale proposito si segnala la Delibera ANAC del 9 settembre 2014, recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento".

Il comma 9 del richiamato articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, completando il disegno organizzativo concernente la nuova ANAC, prevede che le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance - di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150¹² - siano attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Come sopra ricordato l'ANAC ha quindi ereditato, oltre ai nuovi compiti ad essa attribuiti dall'articolo 19 del decreto-legge n. 90, i compiti e le funzioni precedentemente attribuite alla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti

¹¹ Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione* è adottato, ai sensi della legge 190/2012(72) , dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* è adottato, in base all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, da ciascuna amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire, in particolare, un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Tale programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e le relative misure sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

¹² "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

pubblici. Tale Autorità era stata istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109¹³ quale organo collegiale costituito originariamente da sette membri, poi ridotto a tre membri - dall'articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 201 del 2011 - nominati con determinazione, adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità per una durata di sette anni.

In merito ai compiti, l'articolo 6, comma 7, del Codice dei contratti pubblici - di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 - stabilisce che la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici essa:

- vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
- vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice;
- vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici ed accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
- predispose e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
- esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
- vigila sul sistema di qualificazione; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
- su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo

¹³ "Legge quadro in materia di lavori pubblici", confluita nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;

- svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266, per cui, in particolare, l'Autorità determina l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza.

Le determinazioni e le deliberazioni dell'Autorità rientrano nell'ambito della funzione regolatoria del sistema che disciplina gli appalti pubblici al cui ambito è riconducibile anche l'attività di approvazione dei modelli dei bandi-tipo, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, che sono predisposti dalle stazioni appaltanti.

Nell'ambito della funzione amministrativa rileva principalmente la vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese ad opera delle società organismo di attestazione (SOA).

Quanto alle funzioni ispettive e sanzionatorie a carico dell'Autorità, in particolare, il comma 9 dell'articolo 6 attribuisce il potere di richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA e ad ogni altra amministrazione, ente o soggetto coinvolto, documenti, informazioni e chiarimenti sul contratto interessato, disporre ispezioni, perizie e avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza.

In merito alla funzione sanzionatoria, l'Autorità ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del Codice, nei limiti ivi previsti, irroga sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi concernenti, in particolare, l'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.

Rientra, infine, nell'attività dell'Autorità l'espressione di pareri di precontenzioso, di carattere non vincolante, resi su istanza delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intervengono nelle procedure di gara, al fine di comporre conflitti mediante la formulazione di una ipotesi di soluzione.

Articolo 2

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

1. All'articolo 416-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

<p>a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;</p> <p>b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle</p>	<p>seguenti: «da dodici a diciotto anni»;</p> <p>c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalla seguenti: «da quindici a ventisei anni».</p>
---	--

L'articolo 2 interviene sul reato di associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* c.p. inasprendone il quadro sanzionatorio.

In particolare la norma, alla **lettera a)**, interviene sul primo comma dell'articolo 416-*bis* c.p, il quale, nella formulazione vigente, punisce, con la reclusione da sette a dodici anni, "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso". Il disegno di legge eleva la pena detentiva per tale fattispecie a "da dieci a quindici anni".

La **lettera b)** della disposizione interviene sul secondo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. aumentando la pena detentiva da comminarsi a coloro che promuovono o dirigono o organizzano l'associazione. Tali condotte attualmente sanzionate con la reclusione "da nove a quattordici anni" vengono punite con una pena detentiva " da dodici a diciotto anni" .

La **lettera c)**, infine, modifica il quarto comma dell'articolo 416-*bis* c.p, innalzando le pene ivi previste per la fattispecie incriminatrice di associazione armata. Il quarto comma nella formulazione vigente sanziona con la pena detentiva da nove a quindici anni la partecipazione all'associazione mafiosa armata e con la pena della reclusione dai dodici ai ventiquattro anni la promozione, direzione o organizzazione della medesima. Il disegno di legge, inasprendo il quadro sanzionatorio, prevede la pena della reclusione dodici a venti anni per il partecipe e da quindici a ventisei anni per i promotori.

*E'opportuno ricordare che nel rapporto predisposto dalla Commissione per l'elaborazione di proposte per la lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, presieduta dal cons. Garofoli, istituita con decreto del 7 giugno 2013, fra le proposte formulate, è indicata anche l'esigenza di un ulteriore incremento sanzionatorio per il reato previsto dall'articolo 416 *bis* c.p. Tale proposta, si legge nel documento, è basata su un affermato difetto punitivo riscontrabile rispetto al delitto associativo in materia di stupefacenti. L' articolo 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sanziona infatti il reato di*

*associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con la pena della reclusione **non inferiore a dieci anni** per chi partecipa all'associazione e **non inferiore a venti anni** per chi la promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia. La proposta di un inasprimento sanzionatorio- che si dovrebbe sostanziare in una equiparazione delle pene di cui all'articolo 416-bis a quelle contemplate dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990- è, poi «giustificata dall'esigenza che, in caso di accertamento della responsabilità penale e di conseguente condanna per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p., sia applicata "in concreto" una sanzione adeguata alla gravità del reato commesso». Il rapporto precisa inoltre: «ciò vale soprattutto per i promotori e gli organizzatori, in quanto, molto spesso, "i capi" dell'organizzazione criminale non commettono i "reati fine", con la conseguenza di essere condannati per il solo reato associativo. Infatti attualmente, a chi organizza, promuove e dirige l'organizzazione, essendo chiamato a rispondere del solo delitto di cui all'articolo 416-bis c.p., è spesso irrogata una pena che consentirà la ripresa della attività "criminale" dopo pochi anni.»*

Articolo 3

(Introduzione dell'articolo 648 ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca)

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le condotte di cui ai commi precedenti

non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

2. All'articolo 648-*quater*, commi primo e terzo, del codice penale, le parole: «*648-ter*» sono sostituite dalle seguenti: «*648-ter* e *648-ter.1*».

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede l'inserimento nel codice penale, all'articolo 648-*ter.1*, del reato di autoriciclaggio .

In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (comma secondo). Il comma terzo esclude la punibilità di tali condotte nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (comma quarto). Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente

adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma quinto). Si prevede infine l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., il quale, nel disciplinare la ricettazione, stabilisce che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. (comma sesto).

Il **comma 2** dell'articolo 3 del disegno di legge reca poi un'ulteriore novella al codice penale al fine di inserire il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio anche nell'articolo 648-*quater* c.p., che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita.

E' necessario osservare che la legge 15 dicembre 2014, n. 186, approvata dal Parlamento, nelle more dell'esame del disegno di legge in titolo, ha già introdotto nel codice penale all'articolo 648-ter.1, una autonoma fattispecie di reato volta a sanzionare le condotte di autoriciclaggio, intervenendo fra l'altro anche sull'articolo 648-quater c.p..

Tenuto conto della sostanziale e ampia coincidenza delle due disposizioni si segnala l'esigenza di procedere alla soppressione dell'articolo 3, valutando in via del tutto subordinata l'opportunità di apportare alla norma codicistica vigente puntuali modifiche correttive.

E' appena il caso di ricordare in proposito che, nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite 2^a e 6^a per l'istruttoria legislativa della citata iniziativa legislativa sul rientro dei capitali dall'estero (AS 1642)¹⁴, oltre ad essere stata sottolineata la ridondanza nella definizione della condotta di autoriciclaggio, del riferimento accanto all'attività economica e finanziaria anche alle attività imprenditoriali e speculative¹⁵, è stata anche rilevata l'erroneità del formulazione dell'incipit ("Fuori dei casi") del quarto comma dell'articolo 648-ter. 1¹⁶.

¹⁴ Per il materiale acquisito dalle Commissioni riunite nel corso delle audizioni informali si veda http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/44896_documenti.htm

¹⁵ Si vedano in proposito: Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia- 25 novembre 2014; nonché, limitatamente al solo richiamo alle attività "speculative" Audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - 20 novembre 2014.

¹⁶ Cfr. Audizione del prof. Alessio Lanzi- 20 novembre 2014

Il reato di autoriciclaggio: quadro normativo vigente

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto, in esito ad un ampio dibattito dottrinale, giurisprudenziale e a livello politico-ministeriale, nel codice penale, all'articolo 648-ter.1, dal comma 3 dell'articolo 3 della legge sul cd rientro dei capitali dall'estero (legge n. 186 del 2014). Ai sensi del primo comma del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (comma secondo). Il comma terzo prevede l'applicazione - in ogni caso - delle pene di cui al primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Tale disposizione stabilisce che, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nei casi non previsti dalle disposizioni che precedono, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (commi quarto e quinto). Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma sesto).

Si prevede infine l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale. Il menzionato articolo 648 del codice penale nel disciplinare la ricettazione, stabilisce, al richiamato ultimo comma, che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

E' opportuno rammentare inoltre che una autonoma fattispecie di reato, volta a sanzionare il reato di autoriciclaggio è contemplata, anche dall'articolo 4 del testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 (recante Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio), adottato

dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta n. 111 del 14 maggio 2014, e tuttora in corso di esame¹⁷.

¹⁷ Art. 648-ter.1. --(Autoriciclaggio) Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo 4

(Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei anni. La medesima pena si applica anche se le informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, se si tratta di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà e si procede comunque d'ufficio.

Nel caso previsto dal secondo comma, se la querela non è stata presentata o se è stata rimessa, si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco e da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa, da tre mesi a tre anni».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante)*. -- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge o richieste in base ad essa dalle autorità pubbliche di vigilanza, espongono informazioni false ovvero

omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. La medesima pena si applica anche se le

informazioni, false o omesse, riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se dal fatto deriva un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale, la pena è aumentata fino alla metà».

L'articolo 4 del disegno di legge interviene sulla disciplina del cd falso in bilancio, attraverso modifiche agli articoli 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori).

Le disposizioni vigenti prevedono – a seconda che sussista o meno di un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società – un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino a due anni).

I principali elementi di novità del nuovo articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

§ le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena congiunta della reclusione (da 2 a 6 anni);

§ il reato è procedibile d'ufficio ogni qualvolta dal fatto derivi un danno di rilevante gravità per la società, i soci, i creditori o gli altri destinatari della comunicazione sociale.

§ è prevista la procedibilità a querela di parte, invece, nei casi in cui si tratti di società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 26718. Il disegno di legge stabilisce inoltre che in tali ipotesi se la querela non viene presentata o viene successivamente rimessa,

¹⁸ *Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.*

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

si applicano la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatore, sindaco, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da tre mesi a tre anni.

§ la fattispecie è configurata come reato di pericolo; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena fino alla metà¹⁹;

§ è modificato il riferimento al dolo intenzionale (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico"²⁰);

§ resta punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti (le "informazioni false" prendono il posto dei "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione"), anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo;

§ è prevista la non punibilità del fatto "se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene", nonché nel caso in cui " le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento".

Il **comma 2** dell'articolo 4 del disegno di legge modifica l'articolo 2622 c.c., attualmente relativo alla fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Tale fattispecie viene sostituita dal reato di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La proposta di legge, individua per il delitto le seguenti caratteristiche:

§ Soggetti attivi: amministratori; direttori generali; dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; sindaci nonché liquidatori di società per azioni quotate in borsa;

¹⁹ In proposito si deve ricordare che l'articolo 2640 c.c., nella formulazione originaria, anteriore alla modifica del 2002, prevedeva una analoga circostanza aggravante (l'aver recato un danno di rilevante gravità all'impresa), estesa però a tutti i reati societari.

²⁰ E' opportuno segnalare che lo schema di disegno di legge delega, predisposto dalla Commissione Mirone per la riforma organica del diritto societario, (istituita con decreto 24 luglio 1988 e consegnata ai Ministri della giustizia e del Tesoro il 15 febbraio 2000) contemplava il sopprimendo inciso, all'evidente scopo di negare ingresso al dolo eventuale.

§ Condotta: esporre informazioni false ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione

§ Pena: reclusione da tre a otto anni. E' previsto un aggravamento di pena fino alla metà nel caso in cui dal fatto derivi un danno di rilevante gravità alla società, ai soci, ai creditori o ad altri destinatari della comunicazione sociale

§ Procedibilità: d'ufficio

Il quadro normativo vigente: il decreto legislativo n. 61 del 2002 e la cd. legge sul risparmio

Sul Titolo XI del Libro V del codice civile sono intervenuti prima, con un'integrale riscrittura, il decreto legislativo n. 61 del 2002 (attuativo della delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n. 366), quindi, la cd. legge sul risparmio (legge n. 262 del 2005).

Per quanto concerne il cd. falso in bilancio, il decreto legislativo n. 61 del 2002 ha previsto due autonome fattispecie incriminatrici differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La prima fattispecie, prevista dal nuovo articolo 2621 c.c. e rubricata "false comunicazioni sociali", mira a salvaguardare quella fiducia che deve poter essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni della impresa organizzata in forma societaria.

A questa ipotesi (direttori generali, sindaci e liquidatori che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge espongono fatti non veri ovvero omettono informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge) viene riservato un trattamento di minore severità sanzionatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 2622 c.c., prevedendo (comma 1) una fattispecie di pericolo («...in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari...»), di natura contravvenzionale («...sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi») e punita solo se commessa con dolo intenzionale («...con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»).

La disposizione prevede poi alcuni casi di non punibilità del fatto (commi 3 e 4):

- § la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- § la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- § la punibilità è esclusa in caso di valutazioni estimative che, singolarmente, differiscono di non più del 10% da quelle corrette.

Su tale prima fattispecie, è intervenuta la cd. legge sul risparmio, che, da un lato, ha tenuto fermi tutti gli elementi propri del reato contemplati al comma 1 (oggetto materiale, elemento oggettivo, elemento soggettivo, condizioni di procedibilità, ipotesi di non punibilità del fatto) nonché la sua natura contravvenzionale; dall'altro ha apportato le seguenti significative novità:

- § ha ampliato il novero dei soggetti attivi (mediante l'indicazione, accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari);

§ ha innalzato la pena edittale (dall'arresto fino ad un anno e sei mesi all'arresto fino a due anni);

§ inserendo un ulteriore comma, ha previsto una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti che, pur avendo diffuso false comunicazioni sociali dotate di attitudine ingannatoria, con lo scopo di indurre in errore i soci o il pubblico e al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, non sono sanzionabili penalmente in quanto ricorre uno dei casi di non punibilità previsti dai commi 3 e 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 quote, nonché interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 6 mesi a 3 anni.

La seconda fattispecie, di cui all'articolo 2622 c.c., rubricata "false comunicazioni sociali in danno ai soci e ai creditori", pur riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nella ipotesi contravvenzionale, ha natura delittuosa («...reclusione...»).

La fattispecie mira a tutelare il patrimonio ed è costruita come reato di danno («...cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori...»).

La norma prevede, peraltro, due differenti ipotesi di delitto di false comunicazioni sociali - l'una commessa nell'ambito di società quotate e l'altra consumata in seno alle altre società di capitali - che si differenziano nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità:

- società non quotate, la reclusione va da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità è a querela (comma 1);

- società quotate, la pena è la reclusione da 1 a 4 anni e si procede d'ufficio (comma 3).

La disposizione riproduce poi (commi 5 e 6) i casi di non punibilità già contenuti nell'articolo 2621 (v. sopra) e fa salva la perseguibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (comma 2).

Anche su tale fattispecie è intervenuta la legge sul risparmio, che in particolare:

§ al comma 1, ha ampliato la categoria dei soggetti attivi del reato, mediante l'indicazione - accanto agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori - dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

§ per quanto riguarda l'evento e i soggetti passivi del reato (rubrica e comma 1) attribuisce rilevanza - oltre alla diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori - anche alla diminuzione del patrimonio della società;

§ nella ipotesi di false comunicazioni relative a società quotate il legislatore attribuisce rilievo penale al "grave nocumento ai risparmiatori": in particolare, quando si verifichi questa eventualità, la pena della reclusione da irrogare può variare da 2 e 6 anni (nuovo comma 4);

§ ai sensi del nuovo comma 5 il nocumento al risparmio si considera grave quando riguarda un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT (attualmente si tratta di circa 28.500 persone) o, in alternativa, se consiste nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del PIL;

§ anche nell'ambito dell'articolo 2622 è stata inserito (comma 9) l'illecito amministrativo a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, quando la loro condotta non sia penalmente sanzionabile per il ricorrere dei casi di non punibilità previsti ora dai commi 7 e 8.

La giurisprudenza costituzionale e comunitaria

La Corte costituzionale è stata chiamata ad affrontare la questione della legittimità costituzionale della disciplina delle false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., come modificata dal d. lgs n. 61 del 2002.

In particolare, questi erano i parametri invocati dai giudici a quo:

§ articolo 3 della Costituzione, in quanto gli articoli 2621 e 2622 avrebbero delineato una fattispecie a formazione progressiva, reprimendo, il primo, la dichiarazione infedele e, il secondo, la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico, così dando luogo a diverse risposte repressive (contravvenzione o delitto) in relazione alla medesima condotta; lo stesso articolo 3 Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento della fattispecie criminosa delle false comunicazioni sociali rispetto ad altri reati di frode lesivi del medesimo interesse alla trasparenza del mercato, quali, in assunto, i delitti di aggio (articolo 501 c.p. e articolo 2637 c.c.), ben più severamente repressi; lo stesso articolo 3 Costituzione nella parte in cui la riforma ha modificato il termine di prescrizione del reato di false comunicazioni sociali previsto dalle norme vigenti anteriormente alla riforma (l'originario termine era decennale, quello previsto per la contravvenzione di soli tre anni), di fatto impedendo l'effettiva repressione di molte condotte illecite;

§ articolo 25 della Costituzione per l'indeterminatezza dell'illecito penale, nella parte in cui la riforma subordina la sussistenza del reato ad una alterazione "sensibile" della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo di appartenenza;

§ l'articolo 24, comma 1, della Costituzione, per la previsione all'articolo 2622 c.c. della perseguibilità a querela delle false comunicazioni sociali che hanno cagionato danno ai soci o ai creditori, allorché si tratti di fatto commesso nell'ambito di società non quotate;

§ articolo 27, comma 3, della Costituzione, per la presunta manifesta inadeguatezza del modulo contravvenzionale rispetto alle caratteristiche oggettive e soggettive dell'illecito;

§ l'articolo 76 (e 25, secondo comma) della Costituzione per la presunta genericità della delega nella parte in cui richiede la fissazione di soglie di punibilità (delega in bianco), con particolare riferimento al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2621 c.c., nella parte in cui delineano una serie di soglie di punibilità a carattere percentuale: in specie, escludendo «comunque» la punibilità delle falsità o delle omissioni che determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento; nonché escludendo la punibilità dei fatti conseguenti a valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al dieci per cento da quella corretta. Da un lato, infatti, le soglie di punibilità introdotte dal decreto legislativo — in mancanza della fissazione di direttive nella legge delega — verrebbero ad integrare il contenuto precettivo della norma penale in contrasto con il principio della riserva assoluta di legge. Da un altro lato, il legislatore delegato avrebbe attuato la generica indicazione della legge delega stabilendo soglie percentuali "tipizzate", senza spiegare le ragioni delle sue scelte, ovvero fornendo giustificazioni «non veritiere» o non pertinenti rispetto all'oggetto della delega.

§ l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali - ratificata dall'Italia con legge 29 settembre

2000, n. 300 - che impone alle Parti di prevedere adeguate sanzioni per le violazioni contabili delle imprese, al fine di impedire la creazione di "fondi neri" utilizzabili a scopo di corruzione: finalità, questa, che sarebbe frustrata dalla introduzione di soglie di punibilità che - in quanto parametrizzate percentualmente al risultato economico di esercizio o al patrimonio netto della società - renderebbero penalmente lecite falsità anche molto rilevanti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 2004, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Con specifico riferimento alle censure inerenti alle soglie di punibilità a carattere percentuale, la Corte rileva come esse fossero finalizzate ad ottenere una pronuncia che, tramite la rimozione delle soglie stesse, estendesse l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'articolo 2621 c.c. a fatti che, allo stato, non vi erano ricompresi; ciò sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 25 della Costituzione il quale nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, «esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

A ulteriori ordinanze di rimessione, che avanzavano la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2621 e 2622 c.c. in relazione agli articoli 3, 10, 11 e 117 Costituzione, per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento comunitario (Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, nonché articolo 10 del Trattato CE), la Corte costituzionale ha risposto (ord. n. 70 del 2006; ord. n. 196 del 2007) con ordinanze di restituzione degli atti, affinché i giudici a quo valutassero nuovamente la rilevanza delle questioni, a seguito del sopravvenuto mutamento del quadro normativo per l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Sul fronte del diritto comunitario, all'indomani della riforma del falso in bilancio del 2002, alcune autorità giudiziarie italiane (Tribunale di Milano e Corte d'appello di Lecce) si sono rivolte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per ottenere una pronuncia pregiudiziale (ex articolo 234 Trattato CE) circa l'esatta interpretazione della normativa comunitaria in materia di "conti annuali" societari, al fine di una possibile disapplicazione degli articoli 2621 e 2622 c.c..

In particolare, i giudici *a quibus* osservavano come la nuova disciplina dei reati di false comunicazioni sociali dovesse considerarsi affetta da carenze in termini di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva rispetto ai fatti da reprimere, per una serie di ragioni relative alla struttura delle fattispecie, alla misura della sanzione, al regime della procedibilità. Per i giudici nazionali queste carenze sarebbero state censurabili in particolare per violazione di specifici obblighi comunitari di tutela, stabiliti dalla prima, quarta e settima direttiva sul diritto societario (rispettivamente, Dir. 68/151, Dir. 78/660 e Dir. 83/349). L'articolo 6 della prima direttiva, in particolare, prescrive che «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni» tra l'altro, per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite».

La Corte di Giustizia CE si è pronunciata sulle Cause riunite 387/02, 391/02 e 403/02 con sentenza del 3 maggio 2005 con la quale, per un verso ha fornito l'interpretazione generale delle norme comunitarie e, per altro verso, ha stabilito che la direttiva comunitaria non può essere invocata dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro

adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

Articolo 5

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la

sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

d) la lettera c) è abrogata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1** dell'articolo modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 25-ter citato, intervenendo sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità. La norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto di connessione a determinate categorie di soggetti che ricoprono taluni ruoli nella compagine organizzativa dell'ente. Tale limitazione, che aveva suscitato a livello dottrinale più di qualche perplessità, è definitivamente superata dal disegno di legge, il quale prevede che in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie.

Strettamente collegate alle modifiche apportate dalla disposizione precedente agli articoli 2621 e 2622 c.c. appaiono poi le ulteriori modifiche previste dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5.

In particolare **la lettera b) del comma 1** interviene sulla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, da un lato, sostituendo il riferimento al reato contravvenzionale con quello al "delitto di false comunicazioni sociali" e, dall'altro, elevando il limite massimo edittale della sanzione pecuniaria da "trecento quote" a "quattrocento quote".

Le lettere c) e d) del comma 1 recano modifiche di coordinamento rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 25-ter conseguenti

alla introduzione del nuovo reato di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge).

Più nel dettaglio la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge sostituisce la lettera b) dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 prevedendo per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, previsto dall'articolo 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge abroga infine la lettera c) dell'articolo 25-*ter* citato, la quale, a legislazione vigente, prevede per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622, terzo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Articolo 6

(Procedimento di esecuzione)

1. All'articolo 666 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'interessato, se ne fa richiesta, è sentito personalmente ovvero, nei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, con le modalità ivi previste.

4-ter. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, la partecipazione all'udienza ha luogo a

distanza, attraverso il collegamento audiovisivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 4-ter, il giudice, ove ritenga comunque necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, ne dispone la traduzione».

L'articolo 6 modifica l'articolo 666 c.p.p., prevedendo una diversa disciplina della partecipazione dell'interessato al procedimento di esecuzione.

Più nel dettaglio la **lettera a) del comma 1** sopprime il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 666 del codice di rito, il quale stabilisce che "l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione".

Si tratta di una soppressione "di coordinamento" dovuta alle modifiche apportate alla norma codicistica dalla successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame.

La **lettera b) del comma 1** infatti ridisCIPLINA la partecipazione al procedimento di esecuzione dell'interessato, inserendo nell'articolo 666 c.p.p. tre nuovi commi (4-bis, 4-ter e 4-quater).

Per ciò che concerne quindi il regime partecipativo all'udienza camerale dell'interessato, l'articolo 666 c.p.p. come modificato continua a distinguere due ipotesi: quella dell'interessato che sia libero- ovvero che sia detenuto o internato nell'ambito della circoscrizione del giudice- che non ha il diritto di essere presente all'udienza camerale (comma 4-bis) e che, in particolare, acquisisce il relativo diritto solo se fa richiesta di essere sentito dal giudice dell'esecuzione; e quella dell'interessato che sia detenuto o internato fuori dalla circoscrizione del giudice (comma 4-ter).

Nella prima ipotesi il giudice dell'esecuzione - a pena di nullità di ordine generale a regime intermedio (articolo 178, lett. c) c.p.p.)- dovrà sentirlo in udienza ovvero consentirgli di partecipare all'udienza a distanza attraverso il collegamento audiovisivo (comma 4-*bis*).

Nella seconda ipotesi l'interessato che faccia richiesta di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, acquisisce il diritto di partecipare all'udienza a distanza attraverso il collegamento audiovisivo. In caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il giudice prescrive che l'interessato sia sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo (comma 4-*ter*).

Rimane nella facoltà del giudice dell'esecuzione, qualora ritenga necessaria la presenza dell'interessato all'udienza, "disporre la traduzione"(comma 4-*quater*).

Con riguardo all'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza di cui all'articolo 146-bis delle disp. att. c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 7 del disegno di legge.

Articolo 7

(Partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando si procede nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento, anche per fatti diversi, avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, anche penitenziaria;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie».

L'articolo 7 reca modifiche all'articolo 146-*bis* delle disp. di att. c.p.p. in materia di partecipazione al dibattimento a distanza

Il vigente articolo 146-*bis* stabilisce che quando si procede per taluno dei delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*²¹, nonché all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4, c.p.p. (associazione mafiosa, terrorismo, tratta di esseri umani, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.) nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di ordine pubblico sicurezza o di sicurezza;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie (comma 1).

Il disegno di legge interviene sul comma 1 dell'articolo 146-*bis* ampliando l'ambito di operatività della videoconferenza. In particolare la norma consente, nel caso sussistano le specifiche esigenze indicate dalle lettere *a*) e *b*), l'attivazione della videoconferenza per i detenuti ristretti per taluno dei delitti indicati negli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), c.p.p., anche nel caso in cui si proceda per fatti diversi. La proposta di modifica

²¹ Per l'elencazione puntuale dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

inoltre rende possibile per il giudice disporre la partecipazione a distanza al dibattimento anche per ragioni di sicurezza rappresentate dall'amministrazione penitenziaria.

Articolo 8 *(Competenza territoriale)*

1. Dopo l'articolo 5 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Questioni concernenti la competenza per territorio)*. -- 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

2. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

3. Il tribunale procede come previsto dai commi 1 e 2 anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5».

2. All'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma 2-bis anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, non accoglie la richiesta entro dieci giorni dalla sua presentazione, il provvedimento diviene esecutivo; altrimenti, la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito».

L'articolo 8, comma 1, introduce una nuova disposizione, l'articolo 5-*bis*, nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il cd codice antimafia.

Tale norma prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio, con la relativa preclusione se non proposta entro la conclusione della discussione di primo grado, ed alla rilevabilità di ufficio non oltre la decisione di primo grado.

In base al comma 1 del nuovo articolo 5-*bis* le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte entro la conclusione della discussione di primo grado e possono essere rilevate di ufficio non oltre la decisione di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente (comma 2 dell'articolo 5-*bis*). La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 (comma 3 dell'articolo 5-*bis*).

E' opportuno osservare come l'intervento legislativo dirima una questione oggetto di ampio dibattito in sede giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento del giudice di legittimità, infatti, la competenza del Tribunale è funzionale e inderogabile e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sentenze nn. 21710 del 2003 e 19067 del 2010).

In base ad un secondo orientamento la tesi giurisprudenziale enunciata testè non apparirebbe convincente in quanto fondata sulla natura funzionale della competenza dell'organo proponente che si rifletterebbe sull'organo giudicante, ignorando il fatto che il codice antimafia prevede un'autonoma disposizione (articolo 5) in materia di competenza del giudice. L'autonoma attribuzione della competenza in mancanza di specifiche disposizioni, comporta l'applicazione dei principi che regolano i procedimenti in camera di consiglio, in forza del richiamo al procedimento di esecuzione con l'individuazione, quale termine di decadenza per sollevare l'eccezione la conclusione della discussione in primo grado (Cass., Sentenza n. 4041 del 1999)

Il **comma 2** dell'articolo 8 modifica l'articolo 27 del codice antimafia.

Più nel dettaglio, **la lettera a)** del comma 2 della disposizione inserisce nell'articolo 27 del codice antimafia due nuovi commi, il 2-*bis* e il 2-*ter*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione dell'articolo 5-*bis*, prevedendo la trasmissione degli atti all'organo proponente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado. In base alle nuove norme la corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente non solo qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di appello, ma anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 introduce, poi, un nuovo comma *3-bis* dell'articolo 27 del codice antimafia che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). Da ultimo **la lettera c)** del comma 2 dell'articolo 8 introduce un nuovo comma *6-bis* nel citato articolo 27, il quale disciplina la formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione. Più nel dettaglio in base al nuovo comma al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito

Articolo 9

(Rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale)

1. All'articolo 19, comma 4, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere».

L'articolo 9 modifica il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali, come individuati dall'articolo 17, commi 1 e 2 dello stesso codice, di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 19, comma 4, nella sua formulazione vigente, individua le facoltà comprese nei poteri di indagine patrimoniale. Attraverso il rinvio all'articolo 17 sono individuati gli organi titolari del potere di proposta patrimoniale, che coincidono sostanzialmente con i titolari del potere di proposta delle misure personali (indicati nell'articolo 5), con l'esclusione del procuratore nazionale antimafia, competente per le sole proposte personali, e del procuratore circondariale, competente per le sole proposte personali relative alle “persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della l. n. 401 del 1989”, con riferimento alle quali le proposte patrimoniali sono avanzate dal procuratore distrettuale. I poteri di indagine, attualmente, comprendono, da un lato, la facoltà degli organi proponenti di richiedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei proposti e di tutti i soggetti che possono essere coinvolti nei contesti criminali di questi²²e, dall'altro, la facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253 (sequestro probatorio), 254 (sequestro di corrispondenza) e 255 (sequestro presso banche) c.p.p.

²² Il comma 3 dell'articolo 19 indica fra i soggetti, diversi dal proposto, nei confronti dei quali possono essere svolte le indagini il coniuge (anche se separato), i figli, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto col proposto, le persone fisiche o giuridiche, le società, i consorzi o le associazioni, del cui patrimonio il proposto risulta poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

I commi 1 e 2 dell'articolo 19 delineano l'oggetto dell'attività di indagine. Più nel dettaglio le indagini riguardano il tenore di vita, le disponibilità finanziarie, il patrimonio, l'attività economica, le fonti di reddito (comma 1); la titolarità di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri; la fruizione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate concesse o erogate dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione europea (comma 2).

Trattandosi di indagini in gran parte documentali esse sono svolte il più delle volte interrogando le numerose banche dati informatiche disponibili.

Il disegno di legge mira quindi ad ampliare il novero delle banche dati consultabili.

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati)

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l'infrastruttura trasmissiva dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle pagine informative dei singoli servizi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2014 sono stati definiti i tempi e le modalità per l'invio della "comunicazione integrativa" all'Archivio dei rapporti finanziari (adempimento introdotto dal "Decreto Salva Italia") che vincola gli operatori finanziari a trasmettere ogni anno - con la nuova infrastruttura informatica - oltre ai dati identificativi del rapporto, i relativi saldi (quello iniziale all'1 gennaio e quello finale al 31 dicembre) e i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare e avere. L'invio dovrà avvenire, a regime, entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; mentre, i dati relativi al 2011 andranno trasmessi entro il prossimo 31 ottobre, quelli relativi al 2012 entro il 31 marzo 2014. Fino al 10 luglio l'accreditamento al SID viene riservato ai soli nodi di interscambio che offrono i propri servizi di trasmissione ad altri soggetti.

Articolo 10

(Registri delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 81, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole: «Nei registri» sono inserite le seguenti: «delle procure della Repubblica»;
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei registri è altresì annotato il provvedimento motivato di

archiviazione ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione»;

- c) al terzo periodo, la parola: «immediata» è sostituita dalla seguente: «contestuale» e dopo le parole: «della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «, allegandone copia».

L'articolo 10 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia relativo ai registri delle misure di prevenzione.

La disposizione del codice antimafia citata prevede l'istituzione presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali di appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. In tali registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono demandati ad un decreto ministeriale.

Il disegno di legge interviene su tale norma prevedendo, da un lato, che nei registri delle procure della Repubblica (**lettera a**) venga annotato anche il provvedimento di archiviazione, ove non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione (**lettera b**) e, dall'altro, che la proposta di applicazione di misura di prevenzione, formulata dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, venga non solo immediatamente ma anche contestualmente comunicata alla procura competente per territorio, con allegazione in copia della proposta (**lettera c**).

Articolo 11 *(Sequestro e confisca)*

1. All'articolo 20 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei cui confronti è iniziato il procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «, nei cui confronti è stata presentata la proposta,»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «misura di prevenzione» è inserita la seguente: «patrimoniale»;

2) dopo le parole: «o quando» sono inserite le seguenti: «, nel corso del procedimento,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri».

2. All'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) al comma 2, dopo le parole: «direttamente o indirettamente» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2».

3. L'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Sequestro e confisca per equivalente)*. -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità previste dal comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento, con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Il comma 1 dell'articolo 11 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, prevedendo che il tribunale possa, anche di ufficio, ordinare il sequestro dei beni sin dalla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Introduce inoltre disposizioni in materia di revoca del sequestro, prevedendo che il tribunale debba, in caso di revoca, ordinare le conseguenti trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri (numero 3).

Il comma 2, lettera a), modifica invece l'articolo 24 del codice antimafia, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

L'articolo 24 del codice antimafia, nella formulazione vigente, disciplina la cd confisca di prevenzione, prevedendo che essa possa essere disposta dall'autorità giudiziaria sui beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza.

Recentemente proprio in relazione a tale norma e in particolare sulla questione concernente l'opponibilità dell'evasione fiscale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (SU 30.07.2014, n. 33451)

Più nel dettaglio le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se ai fini della confisca di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche svolte dal soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, si dovesse tenere conto o meno anche dei proventi dell'evasione fiscale.

Nella citata sentenza le Sezioni Unite osservano preliminarmente come con riguardo a questa specifica questione non si segnalino contrasti giurisprudenziali, avendo il giudice nomofilattico mostrato negli anni una solida unità di indirizzo, in senso decisamente negativo.

Infatti, salvo in un caso isolato, Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512., la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato che i proventi dell'evasione fiscale potessero rilevare per giustificare la provenienza legittima dei beni, pur senza approfondire se tali proventi si dovessero identificare con l'intero imponibile al lordo dell'imposta dovuta ovvero solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa (si vedano tra le altre, Cass., Sez. IV, 5 febbraio, 1990, n. 265.; Cass., Sez. V., 10 novembre 1993, n. 3561.; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1996, n. 258; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 95; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 6570; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204).

Secondo la giurisprudenza dominante, i proventi dell'evasione fiscale non possono essere considerati proventi leciti in quanto derivano pur sempre da un'attività costituente reato, e quindi, in quanto annoverabili fra " *beni che risultino frutto di attività illecite*" non possono che essere assoggettati alla confisca in questione.

Secondo questo orientamento, peraltro non rileva neppure l'eventuale condono fiscale che abbia l'effetto di far rientrare legalmente nel patrimonio del proposto le somme sottratte al fisco, "dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (così Cass., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181.).

Un contrasto giurisprudenziale segnala invece la Suprema Corte in relazione all'analoga questione sorta con riguardo alla c.d. confisca allargata di cui all'articolo 12 *sexies*, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, cioè la confisca che il giudice penale deve disporre in caso di condanna per alcuni reati particolarmente gravi elencati dallo stesso articolo 12 *sexies*, e che ha come oggetto il denaro, i beni o le altre utilità "di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica". Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'imputato destinatario della misura ablativa non potrebbe giustificare la legittima provenienza del bene allegando proventi di un'attività economica lecita ma non dichiarata al fisco, in quanto si tratterebbe di proventi comunque illeciti (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 10 giugno 1994, n. 2860; nonché, più di recente, Cass., Sez. II, 28 settembre 2011, n. 36913).

Un secondo e più recente orientamento, invece, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui il condannato risulta avere la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito, afferma che si debba tener conto di tutte le fonti lecite di produzione del patrimonio, "sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi"(così Cass., Sez. I, 5 novembre 2013, n. 9678; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 49876; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6336). Tale soluzione sarebbe imposta dalla *ratio* dell'istituto che mira a colpire i proventi di attività criminose e "*non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria*" (Cass., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926).

La illogicità sottesa alla diversità di orientamenti registrata (uniforme nel caso della confisca di prevenzione e oggetto di contrasto invece nel caso della confisca allargata), da un lato, e il riconoscimento di una comune *ratio legis* tra gli istituti (cioè il contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni), dall'altro, sono alla base della remissione alle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 33451 del 2014 quindi, la Suprema Corte, nel negare la sussistenza di una medesima *ratio* fra le due tipologie di confisca, ha confermato l'orientamento sino ad ora seguito della giurisprudenza di legittimità limitandosi da un lato ad affermare che "ai fini della confisca di cui all'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 del codice antimafia), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [non] deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale" e dall'altro a ritenere coerente con la struttura normativa dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, «che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il "reddito dichiarato" o con la "propria attività economica"», che si possa «tener conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria "attività economica") secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali».

Sulla questione della opponibilità dell'evasione fiscale con riguardo sia alla confisca di prevenzione che a quella allargata si sono espressi, sollecitando un intervento legislativo chiarificatore sia la Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiandaca, sia la

Commissione bicamerale antimafia (Doc. XXIII, n. 1), in parte riprendendo gli argomenti addotti dalla Sezione rimettente.

La cd Commissione Fiandaca, nel suggerire una integrazione dell'articolo 24 analoga a quella proposta dal disegno di legge in esame, sottolinea come tale "modifica... esclude che possa estendersi alla confisca di prevenzione la tendenza – recentemente emersa nella giurisprudenza di legittimità, in relazione alla confisca penale ex art 12-*sexies* decreto-legge n. 306 del 1992– a consentire all’indagato di giustificare la sproporzione patrimoniale tramite redditi non dichiarati al fisco. Quest’ultima interpretazione trova un significativo argomento nel rilievo che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla ratio e dal piano operativo dell'articolo 12-*sexies* citato. Si tratta, in altri termini, del timore che si giunga ad eludere i limiti della predetta norma che delinea i presupposti della confisca penale “allargata”, atteso che si verrebbe in tal modo ad estendere di fatto il provvedimento ablativo anche a soggetti indiziati del reato di evasione fiscale, non previsto nel catalogo di quelli che consentono l’applicazione della misura patrimoniale. Tale pericolo non appare tuttavia sicuramente configurabile per la confisca di prevenzione, che – specialmente dopo le riforme degli anni 2008-2011 - non resta circoscritta ad una serie di ipotesi delittuose tassativamente individuate, e può trovare applicazione anche nei confronti del soggetto che sia ritenuto un “evasore fiscale socialmente pericoloso”, dedito con abitudine a tale tipo di traffici illeciti. Sembra quindi opportuno un chiarimento legislativo su tale controversa questione, in coerenza con la *ratio* ispiratrice del sistema prevenzionistico e con le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. pen., sez. II, Sentenza 27 marzo 2012, n. 27037)".

Similmente la Commissione bicamerale antimafia nella propria relazione (Doc. XXIII, n. 1) rileva che "sarebbe in clamoroso contrasto con i principi di legalità e di solidarietà sanciti dalla Carta costituzionale immaginare che una persona socialmente pericolosa possa giustificare i propri beni assumendo che siano stati acquistati con il provento dell'evasione fiscale. Tale precisazione normativa deve, a maggior ragione, riguardare anche le ipotesi di confisca allargata di cui all'articolo 21-*sexies* citato".

Si rinvia per le analoghe modifiche alla confisca allargata di cui alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 24 del codice antimafia, prevede poi che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello stesso codice.

Il comma 2 dell'articolo 24 del codice antimafia fissa in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro. Nel caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause

di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice, non sono mancate critiche da parte della dottrina e degli stessi operatori del diritto in ordine alla eccessiva rigidità dei termini perentori di efficacia del procedimento di prevenzione. Tale rigidità, si sosteneva, rischiava da un lato, di indurre il Tribunale della prevenzione ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio; dall'altro, di permettere al soggetto attinto dal sequestro di sperimentare tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione per ottenerne la declaratoria di inefficacia. Inoltre, il *dies ad quem* di due anni e mezzo, sia per il giudizio di primo grado sia in sede di gravame, non appariva compatibile: - con le esigenze probatorie e di garanzia del procedimento di prevenzione - con i carichi di lavoro e con le carenze di organico dei Tribunali, atteso che sono pochissime le sezioni specializzate penali di misure di prevenzione. Per ovviare a tali criticità il legislatore, con la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), è intervenuto sull'articolo 24, prevedendo la sospensione *ex lege* dei suddetti termini di efficacia per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto.

Il **comma 3** dell'articolo 11 infine interviene sull'articolo 25 del codice antimafia, apportando significative modifiche alla disciplina relativa al sequestro e alla confisca per equivalente.

L'articolo 25 vigente individua due distinte ipotesi in cui è consentito disporre il sequestro o la confisca per equivalente ovvero nel caso in cui la persona destinataria della misura di prevenzione disperda, distragga, occulti o svaluti i beni per eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca che li abbiano ad oggetto; i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Più nel dettaglio l'articolo 25, come riscritto, al comma 1, prevede che ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

Il comma 2 della norma, poi, estende l'ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

La disposizione, in sintesi, recependo i rilievi contenuti nel Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli, riformula l'istituto consentendo in ogni caso l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente al proposto e agli eredi o aventi causa, senza che rilevi la finalità elusiva, sulla falsariga di quanto previsto per le confische penali (come agli articoli 322-ter e 640-quater c.p.). "In tal modo - si precisa nel documento

citato- potrà procedersi alla sottrazione dei beni che siano stati acquisiti dal proposto in epoca almeno coeva alla manifestazione della sua pericolosità, trovando giustificazione il sequestro e la confisca per equivalente nella necessità di evitare illeciti arricchimenti complessivi del patrimonio del soggetto”.

Articolo 12

(Amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende)

1. L'articolo 34 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata per non più di due volte, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale

esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di

consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3».

2. Al capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34 bis. - (*Controllo giudiziario delle aziende*). -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 non assume carattere di stabilità, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del

luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre:

a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;

c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione

di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario».

Il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge riscrive l'articolo 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende.

Il comma 1 dell'articolo 34 come modificato prevede che quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriali, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 ovvero, di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a e b (articolo 416-bis e delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis c.p.p.)²³ e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale competente, su proposta del questore o del direttore della DIA («soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17) dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, ove persistano le condizioni in base alle quali la misura è stata adottata la prima volta.

²³ Per la puntuale elencazione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 19 del disegno di legge.

In base al comma 3, a seguito dell'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, vengono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. Quest'ultimo esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 4 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri.

Ai sensi del comma 5 l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2 anche nei confronti del PM. Per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, il comma 5 richiama in quanto applicabili i meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro.

Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale delibera l'esito di questi. Il procedimento si svolge con le modalità previste, in quanto compatibili, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria (Titolo I, capo II, sezione I) con udienza camerale. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il PM. Il tribunale può quindi adottare tre diverse tipologie di decisioni: la revoca della misura; la revoca della misura e la contestuale applicazione del controllo giudiziario; la confisca dei beni.

Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. In tale caso l'amministrazione controllata ha sortito il proprio effetto bonificando l'attività economica che non offre alcuna agevolazione alle persone pericolose ed è ormai ricondotta nel circuito economico legale. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario quando il pericolo dell'agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. (comma 6)

Sempre nell'ambito della cd fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro qualora sussista il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di sospensione vengano dispersi, sottratti o alienati

o nei casi di confisca; tale misura è applicata fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 3 (sei mesi rinnovabili fino ad un massimo di dodici).

Il **comma 2 dell'articolo 12** introduce nel codice antimafia, al nuovo articolo 34-*bis*, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "non assume carattere di stabilità (...) e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa (comma 1 dell'articolo 34-*bis*).

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-*bis*, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può in primo luogo, imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. In secondo luogo con il provvedimento il tribunale può procedere alla nomina di un giudice delegato e di un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo, può imporre:

- a) l'obbligo di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del commissario giudiziario;
- c) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) l'obbligo di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) l'obbligo di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34-*bis*, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi da ultimo citati, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

In caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, è facoltà del tribunale disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il comma 5 dell'articolo 34-*bis* disciplina la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario. L'istanza di revoca può essere proposta dal titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario. Entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, il tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

Articolo 13

(Trattazione prioritaria ed esclusiva. Individuazione dei termini di deposito)

1. Dopo il capo V del titolo II del libro I del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente capo:

«CAPO V-BIS

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. - *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

3. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio comunica al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione prioritaria di cui al comma 1».

2. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, con le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari».

3. Dopo l'articolo 7 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Termine di redazione del provvedimento)*. -- 1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice».

L'articolo 13 introduce, al **comma 1**, il capo *V-bis* nel titolo II del libro I del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia, consistente nel solo articolo *34-ter*, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Il comma 1 del nuovo articolo *34-ter* sancisce la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura (comma 2). Ai sensi del comma 3, con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio è tenuto a comunicare al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti.

La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il **comma 2** dell'articolo 13 del disegno di legge inserisce all'articolo *7-bis* del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario il comma *2-sexies*, al fine di individuare i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia.

Più nel dettaglio la norma stabilisce l'individuazione presso gli uffici giudicanti competenti di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita la copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari.

Infine il **comma 3** dell'articolo 13 introduce una nuova disposizione, l'articolo *7-bis*, nel codice antimafia, disciplinando i termini per il deposito del decreto da parte del tribunale.

In particolare tale norma prevede che il decreto del tribunale sia depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza, a meno che il tribunale non indichi, all'esito della stessa ed in considerazione della complessità della decisione, un termine più lungo, non superiore comunque a novanta giorni. Al suddetto decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del c.p.p., ad eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera

c)²⁴, in materia di requisiti delle sentenze nonché quelle di cui all'articolo 154 delle disp.att.c.p.p.²⁵ relative alla redazione non immediata dei motivi della sentenza.

²⁴**Art. 546. Requisiti della sentenza.** 1. La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente. 3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

²⁵**Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza** 1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza. 4-bis. Il Presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in

corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto di gestione»;

c) all'articolo 38:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-bis»;

2) al comma 3, dopo le parole: «altri soggetti qualificati,» sono inserite le seguenti: «individuati e»;

3) i commi 4 e 6 sono abrogati;

4) al comma 7, le parole: «ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, e ai coadiutori individuati ai sensi del medesimo comma 3».

L'articolo 14 interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del **comma 1** modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, inserendovi due nuovi commi, il 2-bis e il 2-ter. Il nuovo comma 2-bis prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto dal giudice delegato (nell'ambito degli iscritti all'apposito albo) secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli

incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia dei beni appresi in via cautelare. L'individuazione di tali criteri viene demandata ad un successivo decreto interministeriale. Tale decreto dovrà, altresì, individuare i casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare.

Il nuovo comma *2-ter* del citato articolo 35 stabilisce, invece, che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende confiscate, da scegliersi nell'apposita sezione del pertinente albo professionale, non può essere conferito a soggetti i quali, al momento della nomina, sono già titolari di analoghi incarichi.

E' appena il caso di segnalare che nella Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, predisposta dalla Commissione bicamerale antimafia, e approvata dalle Camere, con riguardo ai criteri per il conferimento degli incarichi, si segnala l'esigenza di integrare la normativa di cui all'articolo 35 del codice antimafia "con alcuni principi desunti dalle prassi già seguite dalla maggior parte degli uffici giudiziari, basate sulla rotazione degli incarichi e sulla loro equilibrata ripartizione tra gli amministratori giudiziari, in modo da evitare eccessive concentrazioni in capo allo stesso soggetto".

La **lettera b)** del **comma 1** aggiunge un ulteriore comma, il *5-bis*, all'articolo 37 del codice antimafia. La nuova disposizione prevede che, a seguito del decreto di confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario cessa dall'incarico e che il tribunale provvede agli adempimenti riguardanti le spese, i compensi e i rimborsi stabiliti dall'articolo 42 del codice antimafia e all'approvazione del rendiconto della gestione svolta dall'amministratore giudiziario.

Tale intervento, si precisa nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, risponde all'esigenza di "chiarire gli adempimenti che devono essere svolti nel momento in cui, per effetto del decreto di confisca di primo grado, si chiude la fase dell'amministrazione giudiziaria per passare alla gestione del bene da parte dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

Da ultimo la **lettera c)** del **comma 1** dell'articolo 14 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 38 del codice antimafia.

Oltre alla abrogazione dei commi 4 e 6 della norma citata da ultimo (numero 3), si prevede, attraverso modifiche al comma 1, che l'Agenzia, nell'ambito della sua attività di ausilio durante la fase cautelare del sequestro, possa proporre al tribunale l'adozione delle misure per la migliore utilizzazione dei cespiti appresi, individuate attraverso i nuovi strumenti introdotti dal disegno di legge in esame mediante l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 110 del codice antimafia (numero 1). Infine con una ulteriore modifica al comma 7 dello stesso articolo 38 viene previsto che i coadiutori di cui può avvalersi l'Agenzia, per

l'amministrazione dei beni dopo il decreto di confisca di primo grado, siano individuati secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario e, pertanto, scelti tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari (numero 4).

Articolo 15

(Misure per il supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)*. -- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, con i seguenti compiti:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione della legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere, se richiesto, un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

f) un rappresentante delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la partecipazione al tavolo.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti dei tavoli permanenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori».

L'articolo 15 introduce un nuovo articolo entro il Codice antimafia (ossia l'articolo 41-*bis*) avente per oggetto l'istituzione di *Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate*.

Siffatti Tavoli permanenti sono istituiti presso le Prefetture-UTG (le quali, secondo la complessiva impostazione organizzativa perseguita dal disegno di legge, sono gli attori attraverso i quali l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata obbligatoriamente si avvalga per lo svolgimento sul territorio delle proprie finalità).

I compiti affidati ai Tavoli permanenti sono vari: favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; coadiuvare l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nella gestione delle aziende; favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; esprimere, se richiesto, un parere, ancorché non vincolante, sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

I Tavoli permanenti sono composti da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle associazioni destinarie degli immobili confiscati e delle direzioni territoriali del lavoro. Alle sedute possono, inoltre, essere invitati esponenti degli enti locali di volta in volta interessati e della camera di commercio.

Più esattamente, i componenti 'fissi' dei Tavoli permanenti sono un rappresentante ciascuno: dell'Agenzia (di regola individuato nel dirigente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3, del Codice antimafia), delle Regioni, delle Direzioni territoriali del lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale (le quali designano il proprio rappresentante ogni quattro mesi secondo criteri di rotazione), delle associazioni del terzo settore (da scegliersi secondo criteri di rotazione). Queste ultime sono (ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c*) del Codice antimafia) comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla *legge n. 266 del 1991*, cooperative sociali di cui alla *legge n. 381 del 1991*, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. n. 309 del 1990), associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge n. 349 del 1986*.

E' prevista clausola di invarianza finanziaria, rimanendo esclusa la largizione di compensi o rimborsi di sorta.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera *c*), del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «o sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, e ad altre tipologie di

cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza di lucro»;

c) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La destinazione dei beni è soggetta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicità nel sito *internet* dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmetta i dati nel termine richiesto».

L'articolo 16 interviene sull'articolo 48 del Codice antimafia, novellando (per alcuni circoscritti profili) sui criteri di destinazione degli immobili dei quali sia venuta a disporre l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Non è scalfita l'ispirazione di fondo delle disposizioni vigenti, intese a privilegiare l'utilizzazione per fini sociali di questa tipologia di beni.

La novella disposta è triplice:

- si prevede che l'immobile possa essere assegnato agli enti locali per lo svolgimento non solo di attività istituzionali o sociali, ma anche di natura economica. E' posto comunque un obbligo di reimpiego dei proventi ricavati dall'immobile in attività sociali;

- si amplia il novero degli enti cooperativi cui possano essere assegnati gli immobili confiscati, ricomprendendovi - oltre alle cooperative di cui alla legge n. 349 del 1986 - anche le altre tipologia di cooperative, purché a mutualità prevalente e operanti senza fine di lucro;

- si prevede che la destinazione impressa ai beni immobili assegnati dall'Agenzia sia pubblicata sul sito dell'Agenzia medesima (ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa); e si pone un obbligo per i soggetti destinatari o assegnatari di comunicare all'Agenzia, per tale pubblicazione, i dati relativi ai cespiti connessi all'immobile - obbligo sanzionato, in caso di inadempimento, dalla revoca della destinazione.

Articolo 17

(Nuove norme in materia di organizzazione e compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:

1) al comma 1, dopo le parole: «in Reggio Calabria» sono inserite le seguenti: «e la sede secondaria in Roma»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fornisce supporto all'autorità giudiziaria a partire dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro del bene attraverso attività consulenziale e, per i beni aziendali, procede alla definizione degli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie»;

b) all'articolo 111:

1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il Comitato consultivo»;

2) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c-bis) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e

dal Ministro dello sviluppo economico»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la politica di coesione;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

d) da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle

associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

c) all'articolo 112:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto,

individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti»;

2) al comma 4, la lettera *l)* è abrogata;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia».

L'articolo 17 incide sull'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le novelle così recate concernono:

- la sede;
- l'ausilio consulenziale prestata dall'Agenzia all'autorità giudiziaria;
- la relazione operativa dell'Agenzia con le Prefetture;
- la composizione del Consiglio direttivo;
- un neo-costituito Comitato consultivo.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge che "obiettivo di questa riorganizzazione è innalzare l'efficacia delle attività di gestione e destinazione dei cespiti in questione, con una riduzione delle attività di *backoffice* e quindi dei connessi costi, compensata dallo sviluppo di più strette sinergie con i soggetti istituzionali e le organizzazioni esponenziali dei settori della società civile più direttamente interessati".

Viene disposto che l'Agencia abbia una sede secondaria in Roma (oltre alla sede principale in Reggio Calabria, già prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice antimafia).

In materia di sedi delle *Autorithies*, è intervenuta l'articolo 22, commi 9 e 9-bis della legge n. 90 del 2014 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*).

Essi hanno disposto che le Autorità gestiscano i propri servizi logistici in modo da rispettare una serie di criteri volti al contenimento delle spese:

a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agencia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f), l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Ancora: si stabilisce che l'Agencia svolga l'attività di ausilio a favore dell'autorità giudiziaria fin dall'adozione del provvedimento di sequestro attraverso un'attività consulenziale, e per quanto specificamente concerne i beni aziendali, proceda alla definizione degli interventi volti a salvaguardarne il loro valore patrimoniale, anche attraverso società a partecipazione pubblica specializzate nel sostegno alle industrie.

Così il **comma 1, lettera a), n. 2**.

Riguardo all'azione dell'Agencia sul territorio, si stabilisce che l'Agencia si avvalga obbligatoriamente del supporto delle Prefetture.

E' confermata l'attivazione presso le Prefetture di un apposito nucleo di supporto. Tuttavia la composizione di tale nucleo viene rivisitata, prevedendo che essa non sia più rigida ed uniforme bensì calibrata secondo parametri di modularità in ragione dell'entità dei beni appresi alla criminalità in ciascuna provincia.

A tal fine si prevede che siano i prefetti a determinare la composizione del nucleo di supporto (cui possono partecipare, oltre a pubbliche amministrazioni, anche

associazioni) secondo le linee guida approvate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.

Così il **comma 1, lettera c), n. 1).**

Le novelle incidono, si è ricordato in avvio di questa scheda, anche sull'assetto degli organi dell'Agenzia.

E' mutata la composizione del *Consiglio direttivo*, tra i cui componenti vengono infatti inseriti due qualificati esperti:

- uno, in materia di gestioni patrimoniali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'altro, in materia di gestioni aziendali designato, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dello sviluppo economico.

Così il **comma 1, lettera b), n. 2).**

Inoltre è previsto un nuovo organo, il *Comitato Consultivo*.

Esso è presieduto dal Direttore dell'Agenzia, e composto da: un esperto in materia di progetti di finanziamento europei e nazionali (designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); un rappresentante ciascuno di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni, Province (designato dall'Unione delle province italiane), Comuni; un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie dei beni confiscati; un rappresentante delle organizzazioni sindacali e datoriali.

Così il **comma 1, lettera b), n. 1 e n. 3.**

Il Comitato consultivo mira ad assicurare il coinvolgimento degli enti e delle associazioni potenzialmente destinatarie dei beni confiscati nell'elaborazione delle scelte di fondo dell'Agenzia.

Ad esso sono devoluti compiti consultivi in merito agli atti di indirizzo, di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo, nonché in ordine ad ogni altra questione riguardante la destinazione o l'utilizzazione dei beni confiscati.

Gli è conferito altresì un potere di proposta circa l'elaborazione della relazione che il Direttore dell'Agenzia presenta ogni semestre ai Ministri dell'interno e della giustizia.

Così il **comma 1, lettera c), n. 3.**

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e 'recepita' dal decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice Antimafia, articoli 110 - 114).

Modifiche alla normativa che regola la struttura, l'attività e l'organizzazione dell'Agenzia sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012). L'organizzazione dell'Agenzia e la dotazione delle necessarie risorse

umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali sono state oggetto del DPR 15 dicembre 2011, n. 235.

L'Agenzia è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno e sottoposta ai controlli successivi sulla gestione esercitati dalla Corte dei Conti. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previsti dall'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché le connesse funzioni di supporto.

L'Agenzia ha sede a Reggio Calabria, con la possibilità di avere - prevede la norma istitutiva - sino a sei sedi secondarie, istituite nelle regioni dove siano presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (vedi l'art. 3 del dpr 235/2011). Attualmente, oltre alla sede principale di Reggio Calabria sono sedi secondarie Roma, Milano, Napoli e Palermo.

L'Agenzia è articolata in unità organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo. Le unità organizzative, indicate nell'articolo 2 del dpr 235/2011, sono: la Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane; l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati; l'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale; l'Ufficio per i servizi economico-finanziari; l'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi.

Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori. Il Direttore è scelto tra i Prefetti, su proposta del ministro dell'Interno, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri del Consiglio direttivo sono: un magistrato designato dal ministro della Giustizia; un magistrato designato dal Procuratore generale antimafia; due esperti qualificati in gestioni aziendali e patrimoniali designati di concerto dai ministri dell'Interno e dell'Economia. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del ministro dell'Interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. E' escluso che possano essere corrisposti gettoni di presenza o altri emolumenti per la partecipazioni alle sedute degli organi dell'Agenzia.

La dotazione di personale dell'Agenzia, secondo quanto disposto dalla norma istitutiva e dal regolamento, è fissata in 30 unità. Oltre a questo personale l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale militare e civile entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fissato dai rispettivi ordinamenti. La legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, comma 189) ha autorizzato fino al 31 dicembre 2016 il Direttore dell'Agenzia a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia stessa, nei limiti della dotazione organica indicata e delle disponibilità finanziarie esistenti.

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia può avvalersi di altre amministrazioni o di enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose. Per la vendita e la liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a capitale pubblico totale o prevalente, sulla base di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento dell'attività e i vari aspetti relativi alla rendicontazione e al controllo.

La legge di stabilità per il 2013 ha altresì colmato una lacuna legislativa, denunciata dall'Agencia stessa nelle sue relazioni 'grave', perché ne limitava le competenze alle fattispecie di reato annoverate nell'art. 51, comma 3 bis del c.p.p. senza coordinarle con le disposizioni previste dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 306 del 1992 in materia di ipotesi particolari di confisca per reati contro la pubblica amministrazione e altri reati associativi. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono state estese anche a queste ultime fattispecie di reato, ponendo così l'Agencia nelle condizioni di poter gestire in modo unitario tutti i beni sequestrati e confiscati, a prescindere dal titolo di reato, purché ricadenti nell'ambito dell'articolo 12 sexies.

Per alcuni approfondimenti cfr. il Doc XXII n. 1 (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie - *Relazione sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*) (10 aprile 2014)

L'Agencia per la coesione territoriale è stata istituita con il decreto-legge 101 del 2013 (*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*), e specificamente con l'articolo 10 (*Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione*) al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Costituzione all'articolo 119, comma quinto (sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimozione degli squilibri territoriali) e di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione nell'ambito delle attribuzioni della Presidenza del consiglio e di quelle del Ministro a tale scopo delegato. Tale competenza era attribuita al Ministro per lo sviluppo economico, tramite il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica di cui all'articolo 14 del DPR 28 novembre 2008, n. 197. Con particolare riferimento alle politiche di coesione, in seguito alla creazione dell'Agencia, l'organizzazione del ministero dello Sviluppo economico è stata modificata (vedi in proposito il dpcm 5 dicembre 2013 n. 158, articolo 22) e le funzioni in materia di coesione territoriale esercitate dal Dipartimento sono state trasferite all'Agencia.

Le competenze del dipartimento, e ora dell'Agencia, possono essere così sintetizzate: programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, coordinamento delle politiche di coesione con particolare riferimento alle aree depresse, promozione e coordinamento delle politiche e degli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori con riguardo all'utilizzo dei fondi strutturali europei ed alla strategia di attuazione della programmazione comunitaria, adozione degli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri.

Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agencia secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 101 del 2013.

Le competenze dell'Agencia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione comprendono, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi, lo svolgimento di azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali

con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; la vigilanza - nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni - sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali; la gestione di specifici progetti a carattere sperimentale; l'esecuzione delle determinazioni relative all'accelerazione dei programmi e ai poteri sostitutivi. Di fatto l'Agenzia rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la capacità di spesa dei Fondi europei da parte dell'Italia, con l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa sia a livello centrale sia a livello regionale, dove si registrano le maggiori inefficienze nell'utilizzo dei Fondi europei.

L'avvio della fase operativa dell'Agenzia è stato segnato dall'approvazione dello Statuto con il dpcm 9 luglio 2014 (GU 19 agosto 2014, n. 191), che ne ha disegnato l'organizzazione e le modalità di funzionamento. In base allo Statuto l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e al controllo della Corte dei conti. La sua sede è a Roma.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni l'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni ed avvalersi del supporto di soggetti pubblici.

Gli organi sono: il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità che posseggano elevate competenze ed esperienza nelle materie di politica di coesione. La carica di Direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Essa è incompatibile con altri incarichi pubblici o privati o attività professionali di qualunque tipo. Il primo direttore dell'Agenzia, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, è M. Ludovica Agrò, ex dirigente del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto, oltre al direttore dell'Agenzia - che lo presiede, da quattro membri, di cui due dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia e due rappresentanti delle Amministrazioni territoriali designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro in rappresentanza degli Enti locali. I componenti del comitato restano in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e non comporta alcuna forma di compenso. I componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-Città non possono svolgere nello svolgimento dei propri compiti istituzionali alcun tipo di attività che risulti attinente ai compiti dell'Agenzia o degli altri organismi che coadiuvano l'Agenzia. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Il Comitato organizza i propri lavori secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto da un Presidente, (designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri) e da due membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. I membri del collegio restano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto dal Presidente

del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in 200 unità, è determinata dal regolamento di organizzazione, secondo le necessità di funzionamento.

Articolo 18

(Revisione della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e l'Agenzia per la coesione territoriale»;

b) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 113-bis. - *(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia)*. -- 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in sessanta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Per il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 sono utilizzate le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia»;

c) dopo l'articolo 113-bis è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - *(Incarichi speciali)*. -- 1. Oltre al personale indicato all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e

successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 18 reca disposizioni circa la *revisione della dotazione organica* del personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Del pari, reca disposizioni circa il *reclutamento del personale* dell'Agenzia.

Contiene inoltre disposizioni relative al conferimento degli *incarichi speciali*.

In via preliminare, peraltro, l'articolo include l'Agenzia per la coesione territoriale tra le amministrazioni o enti dei quali l'Agenzia dei beni sequestrati e confiscati possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni anche onerose, per l'assolvimento dei propri compiti. Così il **comma 1, lettera a)**.

E' il **comma 1, lettera b)** a dettare le disposizioni circa la dotazione organica e il reclutamento dell'Agenzia.

La dotazione organica è determinata in 60 unità (in luogo di 30 unità, come attualmente previsto) - ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non.

La ripartizione interna tra qualifiche permane (in questo non si innova) secondo contingenti da definirsi con regolamento governativo.

Per il reclutamento si provvede attraverso un meccanismo 'a doppio binario'.

Per una misura non superiore alla metà del contingente, si utilizzano procedure concorsuali (per il cui svolgimento l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno). Per il personale con qualifica dirigenziale, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e

patrimoniali (l'intento è allestire una struttura manageriale specializzata ed altamente qualificata).

Per l'altra metà del contingente, si ricorre alle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In questo caso, il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (talché non si dovrebbe determinare ulteriore onere finanziario a carico dell'Agenzia).

Oltre a siffatto reclutamento di personale, è previsto che il Direttore dell'Agenzia possa (previa delibera del Consiglio direttivo) stipulare contratti a tempo determinato, per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Questo, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti (e nel rispetto dei presupposti di legittimità enucleati dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale recita: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: *a)* l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; *b)* l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; *c)* la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; *d)* devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione").

Resta ferma, infine, la possibilità che il Direttore dell'Agenzia ricorra - nei limiti della complessiva dotazione organica e delle disponibilità finanziarie *esistenti* - alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016.

Il **comma 1, lettera c)** concerne la disciplina sul conferimento degli *incarichi speciali*.

Si prevede che il Direttore dell'Agenzia possa utilizzare un contingente (nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente) fino a 10 unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato) nonché ad enti pubblici economici.

Il personale individuato nel comma 1 usufruisce delle disposizioni previste per il collocamento in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (il quale recita: "Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta").

Il citato personale, inoltre, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge n. 244 del 2007: ossia il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando è posta interamente a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

Per il personale prefettizio continua a essere prevista la possibilità di essere collocato fuori ruolo.

Infine l'articolo prevede una norma di salvaguardia per i diritti acquisiti dal personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge n. 228 del 2012 (il quale recita: "Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dagli enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'*articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'*articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011*. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge").

Articolo 19

(Ipotesi particolari di confisca: ambito applicativo ed estensione della disciplina del codice antimafia)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, e dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre

disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati;

c) al comma 2-*ter*:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «e altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono abrogati;

e) al comma 4-*bis*:

1) dopo le parole: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati» sono inserite le seguenti: «nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro»;

2) le parole: «da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2-*ter*»;

3) le parole: «, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale» sono soppresse;

4) dopo le parole: «sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare» sono inserite le seguenti: «ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale,»;

5) le parole: «tale provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tali provvedimenti»;

f) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinqües*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo».

L'articolo 19, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.

Più nel dettaglio **la lettera a) del comma 1** dell'articolo in esame interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, inserendo, da un lato, il rinvio ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

La prima modifica è volta ad ovviare alla rilevata discrasia fra delitti previsti dall'articolo 12-*sexies* e delitti in materia di mafia, contemplati dall'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. In ragione dello stratificarsi di interventi legislativi spesso disorganici, infatti, non sempre all'ampliamento dei reati di cui all'articolo 51 è seguito l'inserimento di tali fattispecie fra i delitti ricompresi nell'articolo 12-*sexies*.

Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies*, così come modificato, prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p., per una serie di delitti, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La norma precisa inoltre che la legittima provenienza dei beni non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

I numerosi reati previsti dall'articolo 12-*sexies* possono essere così schematicamente elencati:

1. delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.:

- a. articolo 416, sesto comma c.p.(Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del T.U. immigrazione)
- b. articolo 416, settimo comma c.p. (Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*);
- c. articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- d. articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi);
- e. articolo 416-*bis* c.p.(associazione di tipo mafiosa, anche straniera);
- f. articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);
- g. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991);
- h. articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- i. articolo 291 *quater* decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
- j. articolo 260 decreto legislativo. n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)

Per il segnalato difetto di coordinamento fra le previsioni di cui all'articolo 12-*sexies* e quelle di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. a legislazione vigente non è consentita la confisca nei delitti di cui alle lettere i) e j). Al fine di ovviare a tale incongruenza il disegno di legge ha inserito nell'articolo 12-*sexies* il richiamo all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto anche nel caso di condanna per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

2. Peculato (articolo 314 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);
4. Malversazione a danno dello Stato(articolo 316 bis c.p.);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter c.p.)
6. Concussione(articolo 317 c.p.);

7. Corruzione per un atto d'ufficio(articolo 318 c.p.);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio(articolo 319 c.p.)
9. Corruzione in atti giudiziari(articolo 319 ter c.p.);
10. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio(articolo 320 c.p.);
11. Istigazione alla corruzione(articolo 322 c.p.);
12. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(articolo 322 bis c.p.);
13. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio(articolo 325 c.p.);
14. Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) realizzata allo scopo di commettere gli articoli. 517 *ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
15. Estorsione(articolo 629 c.p.);
16. Usura(articolo 644 c.p.);
17. Usura impropria(articolo 644 *bis* c.p.);
18. Ricettazione(articolo 648 c.p.), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (ipotesi lieve);
19. Riciclaggio(articolo 648 *bis* c.p.);
20. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(articolo 648 *ter* c.p.);
21. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990) esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve);
22. Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (cfr. i delitti previsti dall'articolo 270 c.p. all'articolo 280 c.p.);
23. Delitti in materia di contrabbando (articolo 295, secondo comma, del d.P.R. n. 43del 1973).

Con riguardo alla problematica dell'utilizzo di beni derivanti da evasione fiscale si rinvia ai rilievi di cui alla scheda di lettura relativa all'articolo 11.

Strettamente collegate alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* sono le modifiche apportate al comma 2-*ter* (**lettera c**) e l'abrogazione dei commi 2 e 2-*bis* (**lettera b**) e 2-*quater*, 3 e 4 (**lettera d**) del comma 1 dell'articolo 19 del disegno di legge.

La lettera e) interviene, poi, sul comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* il quale prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice antimafia possano essere applicate

anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

Il disegno di legge prevede con riguardo alla confisca penale di valori ingiustificati l'applicazione anche delle disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro (lettera e), numero 1). L'intervento legislativo, poi, prevede che, nel caso in cui l'udienza preliminare non sia prevista, l'Agenzia coadiuvi l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, o sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, c.p.p. (lettera e), numero 4).

Ulteriori modifiche al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* di sostanziale coordinamento sono da ultimo apportate dai numeri 2,3 e 5 della lettera e).

La lettera f) infine aggiunge un ulteriore comma, il 4-*quinquies*, all'articolo 12-*sexies*. Tale disposizione stabilisce che i terzi, titolari formali dei beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, debbano essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Articolo 20

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per

amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*septies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

L'articolo 20 reca ulteriori modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introducendovi due ulteriori commi (4-*sexies* e 4-*septies*).

Le due nuove disposizioni disciplinano il regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato per prescrizione, amnistia o morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Più nel dettaglio il comma 4-*sexies* dell'articolo 12-*sexies* citato prevede l'applicabilità della confisca allargata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-*ter*) quando, a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Il successivo comma 4-*septies* prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666 c.p.p., inizi o prosegua nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

*In proposito si segnala come la questione concernente l'applicabilità della confisca ex articolo 12-*sexies* in caso di prescrizione del reato è oggetto di*

contrasto giurisprudenziale. (in questo senso Cass. Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273; contra Cass. Sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325).

E' appena il caso, inoltre, di rilevare come, avendo la Suprema Corte con una giurisprudenza costante affermato la natura di misura di sicurezza atipica della confisca allargata, non sembrerebbero porsi dubbi di legittimità delle disposizioni in esame sotto il profilo della violazione dei principi di presunzione di innocenza (con riguardo alla applicazione della confisca in assenza di una condanna) e del carattere personale della responsabilità penale (in relazione all'estensione agli eredi della confisca).

Articolo 21

(Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie)

1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».
2. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata di cui al comma 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in tutto il territorio nazionale, presso le scuole, le università, i tribunali, gli enti territoriali e le sedi di altre istituzioni, iniziative finalizzate

alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria condivisa delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie, anche attraverso forme di collaborazione e partecipazione delle Forze dell'ordine, della magistratura, delle istituzioni parlamentari e delle associazioni imprenditoriali, anti-*racket* e antimafia.

L'articolo 21 reca la previsione di una giornata nazionale - prescelta nel 21 marzo - "della memoria e dell'impegno" in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

In tale giornata sono organizzate iniziative educative e informative volte a cementare una memoria condivisa riguardo e alle vittime innocenti e alla lotta alle mafie - senza oneri finanziari e senza che la giornata sia da considerarsi ricorrenza festiva (e dunque sia annoverata tra quelle oggetto della legge n. 260 del 1949).

Senza qui considerare i giorni festivi e le solennità civili (e annoverando tra queste ultime la giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, istituita dalla legge n. 222 del 2012 e da celebrarsi il 17 marzo), si ricorda che le giornate celebrative sono le seguenti: 7 gennaio, giornata nazionale della Bandiera; 27 gennaio, giornata della Memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz); 9 febbraio, giornata nazionale degli stati vegetativi; 21 febbraio, giornata nazionale del Braille; 11 marzo, giornata europea in ricordo delle vittime del terrorismo; prima domenica di primavera, giornata della prevenzione oncologica; 24 marzo, giornata nazionale per la promozione della lettura; 27 marzo, giornata nazionale del teatro; 4 aprile, giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale; data fissata dal ministro della salute tra il 21 marzo e il 31 maggio, giornata per la donazione degli organi; prima domenica di maggio, giornata nazionale dell'epilessia; 5 maggio, giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia; 9 maggio, giornata d'Europa; 9 maggio, giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice; terza domenica di maggio, giornata nazionale della musica popolare; ultima domenica di maggio, giornata nazionale del sollievo; prima domenica

di giugno, giornata nazionale dello sport; ultima domenica di maggio o prima domenica di giugno, giornata nazionale per la donazione del sangue; prima domenica di giugno (o seconda, se la prima cada il 2 giugno), giornata nazionale del malato oncologico; secondo martedì di giugno, giornata nazionale dell'innovazione; 8 agosto, giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo; 4 ottobre, giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse; prima domenica di ottobre, giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche; seconda domenica di ottobre, giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro; 12 ottobre, giornata nazionale di Cristoforo Colombo; 24 ottobre, giornata dell'ONU; 9 novembre, giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino; giornata nazionale della scuola, individuata dal ministro dell'istruzione d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Articolo 22

(Permessi straordinari di lavoro)

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti nel territorio nazionale o all'estero, che abbiano coinvolto cittadini italiani, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

L'articolo 22 prevede che le vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo ed i familiari possano ottenere un attestato di "testimone della memoria storica" e che da esso possa conseguire nel pubblico impiego il diritto di fruire di permessi lavorativi straordinari - nella misura massima di cento ore annue - retribuiti e soggetti a recupero, per la partecipazione ad iniziative nelle istituzioni scolastiche universitarie (o di formazione propedeutiche a tali iniziative), o presso enti e associazioni che abbiano sottoscritto appositi protocolli d'intesa con il ministero dell'istruzione.

Questo, secondo modalità attuative da definirsi con decreto del ministro della giustizia di concerto con quello dell'istruzione (e con quello dell'interno).

Articolo 23

(Estensione delle disposizioni in tema di cambiamento delle generalità a persone offese, informate sui fatti e testimoni)

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: «e 13, comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «, 13, comma 5, e 15,».

L'articolo 23 prevede l'applicabilità del cambiamento di generalità (con garanzia della riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione) ai testimoni di giustizia - ossia coloro che assumano, rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni, esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone (purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione ovvero non ne sia in corso un procedimento di applicazione).

La disciplina vigente (ossia l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 8 del 1991, mercé il rinvio interno al suo articolo 9 e articolo 13, comma 5) prevede siano applicabili ai testimoni di giustizia misure speciali di protezione, e nel novero di queste l'articolo 13, comma 5 (cui l'articolo 16-*bis* fa rinvio, si è detto) ricomprende anche il cambiamento di generalità (come disciplinato dal decreto legislativo n. 119 del 1993); tuttavia in quel medesimo articolo 16-*bis* manca per converso il rinvio all'articolo 15 (si è entro il corpo normativo del decreto-legge n. 8 del 1991) ossia non vi è il rinvio alla specifica disposizione che ha per oggetto il cambiamento di generalità.

La disposizioni in commento pone fine a tale mancato rinvio, in tal modo rendendo pienamente applicabile anche ai testimoni di giustizia, tra le misure speciali di protezione, il cambiamento di generalità.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c-*ter*) è aggiunta la seguente:

«c-*quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso».

L'articolo 24 del disegno di legge reca modifiche alla legge n. 512 del 1999 istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso.

La **lettera a)** del **comma 1** dell'articolo in esame aggiunge un ulteriore comma (comma 4-*ter*) all'articolo 4 della legge n. 512, il quale esclude l'obbligazione del Fondo nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergano elementi precisi e concordanti da cui risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.

Il Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, ha lo scopo di indennizzare le vittime dei reati di tipo mafioso che si siano costituite parti civili nei relativi procedimenti penali. Ai sensi dell'articolo 4 di tale legge, ai benefici possono accedere - entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo - le persone fisiche, o i loro eredi, e gli enti costituiti (questi ultimi limitatamente al rimborso delle spese processuali) purché:

§ abbiano subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso;

§ abbiano ottenuto in proprio favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza (definitiva o non definitiva) che ha riconosciuto i danni subiti;

§ non versino in situazioni soggettive ostative, e cioè non abbiano subito una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a) del c.p.p. o una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575 del 1965, né i relativi procedimenti in corso.

La **lettera b)** del **comma 1** dell'articolo 24 aggiunge, poi, all'articolo 6, comma 1, della legge del 1999, una nuova lettera (*c-quater*) che prevede, la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo, da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nei casi di soggetto deceduto in conseguenza di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Comitato dovrà, infatti, accertare che, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano elementi precisi e concordanti, desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari, dai quali risulti l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto ad organizzazioni criminali di tipo mafioso.

L'articolo 6 della legge n. 512 del 1999 prevede che la corresponsione delle somme richieste al Fondo è disposta con deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

§ dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

§ dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;

§ dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge n. 575 del 1965, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione;

§ dell'inesistenza, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano, nei confronti del beneficiario, procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna per i gravi reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.),

§ dell'inesistenza, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, di una misura di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965 applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati di mafia o di un procedimento in corso per l'applicazione di una delle suddette misure di prevenzione.

Articolo 25

(Modifica dell'articolo 101 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. L'articolo 101 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 101. - (Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante). -- 1. L'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha l'obbligo di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica

appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 33.

2. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione dell'obbligo di avvalimento di cui al comma 1».

L'articolo 25 obbliga gli enti locali, i cui organi sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di loro competenza, per l'intera durata della gestione straordinaria e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi. L'obbligo di avvalimento si può perfezionare sia attraverso il ricorso ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) che agli strumenti di centralizzazione degli acquisti ed aggregazione delle stazioni appaltanti. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente in violazione dell'obbligo di avvalimento della stazione unica appaltante.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 101 (*Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante*) del decreto legislativo n. 159 del 2011²⁶ il quale consente all'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare) del Testo unico degli enti locali - TUEL (decreto legislativo 267/2000²⁷) di avvalersi:

- per un periodo determinato;
- comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente;

²⁶ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

²⁷ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

- della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

Gli organi eletti in seguito allo scioglimento possono deliberare di avvalersi:

- per un periodo determinato;
- comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi;
- della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

Il nuovo testo proposto è rubricato “*Obbligo di avvalersi della stazione unica appaltante*” e impone all'ente locale sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile di avvalersi, per l'intera durata del periodo di commissariamento e per i cinque anni successivi al rinnovo degli organi elettivi, della stazione unica appaltante per le finalità di prevenzione di cui all'articolo 13 della legge n. 136 del 2010²⁸. A tal fine l'ente si convenziona con i soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) ovvero si avvale degli strumenti di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo 33. Sono nulli i contratti conclusi dall'ente locale in violazione del predetto obbligo di avvalimento.

L'articolo 13, della legge 136/2010 disciplina la stazione unica appaltante (SUA) demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, delle modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Con il decreto predetto sono determinati:

- a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
- b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell' articolo 33 del codice;
- c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
- d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Il DPCM del 30 giugno 2011²⁹ ha dettato le disposizioni finalizzate a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più SUA, con modalità che ne incentivino una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni

²⁸ Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

²⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”.

aggiudicatrici. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolare una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del codice, che individua le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del codice (servizi integrati infrastrutture e trasporti SIIT; amministrazioni provinciali, centrali di committenza). La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

L'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, ha modificato il comma 3-*bis* dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici prevedendo la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione:

i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;
- ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- ricorrendo alla province;
- in alternativa gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'Autorità nazionale anticorruzione sanziona i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG).

Articolo 26

(Indagine su fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafiosi o simili; responsabilità e incandidabilità degli amministratori responsabili)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «tra cui, ove possibile, un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,»;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con le modalità disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto»;

d) al comma 9, le parole: «salvo che il Consiglio dei ministri disponga di

mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, per un periodo di sei anni che decorre dalla data in cui il provvedimento giurisdizionale che dichiara l'incandidabilità diventa definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo il decreto del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento e la proposta di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto del tribunale non è soggetto a reclamo. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».

Questo articolo novella l'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Varie sono le modifiche così recate.

Riguardo l'accertamento dell'esistenza o meno di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, ovvero su forme di condizionamento, tali da determinare un'alterazione nel normale funzionamento degli organi elettivi e amministrativi degli enti locali, la commissione di indagine nominata dal prefetto si viene a prevedere sia composta ("ove possibile") da un dirigente del ministero dell'interno in servizio presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo che dispone l'indagine - quale uno dei componenti, sui tre già previsti.

Così la modifica al comma 2 dell'articolo 143 del Testo unico.

Riguardo le conseguenze disciplinari ed amministrative per i dipendenti (dirigenti e non) dell'Amministrazione locale per i quali sia stata accertata dal prefetto (pur senza che si ricorra allo scioglimento) la sussistenza dell'infiltrazione o condizionamento malavitosi, si viene a ricomprendere la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente, tra i provvedimenti adottabili per rimuovere la patologia amministrativa (oltre dunque la sospensione dall'impiego, la destinazione ad altro impiego o mansione, l'avvio del procedimento disciplinare, già previsti dalla norma vigente).

Mobilità obbligatoria (anche in deroga alle disposizioni vigenti che la disciplinano) e licenziamento sono intese come misure da adottarsi nei casi più gravi (con decreto del ministro dell'interno, su proposta prefettizia).

Così la modifica al comma 5 dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali.

Riguardo l'obbligo (qualora non sussistano i presupposti dello scioglimento) di concludere il procedimento di accertamento dell'infiltrazione o condizionamento mafiosi con un provvedimento che dia conto degli "esiti dell'attività di accertamento" (nella forma di decreto del ministro dell'interno di conclusione del procedimento), si viene a prevedere che tale decreto sia da emanarsi anche in assenza dei provvedimenti a carico dei dipendenti dell'Amministrazione locale (come invece richiedeva la norma novellata).

La disposizione mira pertanto ad estendere l'obbligo di conclusione dell'accertamento con un provvedimento avente regime di pubblicità, esplicativo della complessiva attività d'indagine condotta.

E riguardo a tale pubblicità, si viene a prevedere che essa sia circoscrivibile dal ministro dell'interno (secondo modalità disciplinate con proprio decreto, già prevede la norma vigente) solo se lo consentano le disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, segreto statistico, protezione dei dati personali.

Così la duplice modifica al comma 7 dell'articolo 143 del Testo unico.

Analogo limite alla non pubblicità deliberabile dal Consiglio dei ministri, su parti della proposta ministeriale o della relazione prefettizia allegati al decreto di

scioglimento, delle quali esso ravvisi la riservatezza, è introdotto mediante modifica del comma 9 dell'articolo 143.

Infine si incide - per un duplice riguardo, temporale e territoriale - sulla incandidabilità nelle elezioni degli enti territoriali (incluse le Regioni) per gli amministratori responsabili delle condotte che abbiano condotto allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali.

Si viene a prevedere per l'incandidabilità di tali amministratori, un lasso temporale di durata predeterminato - ossia sei anni (decorrenti dalla data in cui diventi definitivo il provvedimento giurisdizionale che appunto dichiara l'incandidabilità).

E si viene a prevedere che tale incandidabilità valga per le elezioni degli enti territoriali su tutto il territorio nazionale.

La modifica rispetto alla norma vigente è dunque duplice, giacché essa di contro prevede una incandidabilità nel solo territorio della Regione in cui ricada il Comune oggetto dello scioglimento, e prevede una incandidabilità limitata al primo turno elettorale successivo allo scioglimento.

Quest'ultima previsione vigente (introdotta nel corpo del Testo unico dalla legge n. 94 del 2009), nel suo dettato testuale, circoscrive dunque la incandidabilità nelle elezioni territoriali non ancora celebrate al primo turno elettorale successivo allo scioglimento, non già successive al provvedimento giurisdizionale definitivo. Talché può ben accadere che l'amministratore venga dichiarato incandidabile quando già quel turno elettorale si sia svolto, ed egli possa quindi ricandidarsi senza remora, con vanificazione dell'intento della norma.

Infine, si viene a prevedere che oggetto di trasmissione da parte del ministro dell'interno al tribunale competente ai fini della dichiarazione di incandidabilità, sia il decreto di scioglimento (il quale è un decreto del Presidente della Repubblica), non già la proposta ministeriale di scioglimento.

La controversia deve essere trattata in via di urgenza in ogni grado, si viene a disporre.

E si specifica che si applichino (in quanto compatibili) gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile - sostituendo tale richiamo normativo al rinvio rinvio alle procedure di cui al libro IV (Dei procedimenti speciali), titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capo VI (Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio) del codice processualcivile, com'è nel testo ad oggi vigente.

Così le modifiche al comma 11 dell'articolo 143 del Testo unico.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato le cause di incandidabilità con riferimento a tutte le elezioni (politiche, Parlamento europeo, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

Articolo 27

(Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)

1. All'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente ed il ripristino della legalità, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri, scelti dal Ministro dell'interno, di cui due individuati tra il personale della carriera prefettizia e uno tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. La commissione resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i componenti della commissione straordinaria appartenenti alla carriera prefettizia sono individuati nell'ambito di un apposito nucleo istituito presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per gli affari interni e territoriali. A tale nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a quarantacinque unità, di cui dieci con qualifica di prefetto, a valere sull'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e trentacinque con qualifica fino a vice prefetto. A tal fine è incrementata entro il limite del 4 per

cento l'aliquota del personale della carriera prefettizia collocabile in disponibilità ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e la durata dell'assegnazione al nucleo di cui al comma 1-bis, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

1-quater. La nomina a commissario disposta per gli enti di cui al comma 1-bis comporta, per il personale individuato nel nucleo di cui al medesimo comma, l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali.

1-quinquies. Ai fini della composizione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1-bis, nel caso in cui risultino indisponibili unità di personale assegnato al nucleo, l'individuazione dei commissari, per la relativa quota, è comunque effettuata tra gli appartenenti alla carriera prefettizia»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. Al comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno, possono essere chiamati a partecipare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato nonché dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità,

gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria, ivi compresi quelli relativi al trattamento indennitario

dei componenti della commissione e del personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5;

b) i criteri e le modalità di formazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e degli altri soggetti che possono ricoprire l'incarico di componente della commissione di accesso di cui all'articolo 143, comma 2, e della commissione straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i requisiti di professionalità richiesti per il personale assegnato in via temporanea ai sensi dell'articolo 145, comma 5».

Questo articolo del disegno di legge modifica l'articolo 144 del Testo unico degli enti locali.

Esso ha riguardo alla gestione straordinaria degli enti locali in caso di scioglimento consiliare - o più esattamente, concerne gli *organi* di quella gestione.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente (e per il ripristino della legalità, viene aggiunto) deve essere composta da due prefetti ed un terzo esponente scelto tra funzionari dello Stato in possesso di specifiche esperienze in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.

Il maggiore radicamento prefettizio e competenziale gestionale e contabile (avvalendosi di esponenti della magistratura anche contabile, non più solo ordinaria o amministrativa, qualora si attinga a magistrati in quiescenza per la scelta del terzo commissario, come già prevede la norma vigente) caratterizza dunque questa rivisitazione della composizione (che permane di tre membri) della commissione straordinaria per la gestione dell'ente disciolto.

Così il **comma 1** del qui novellato articolo del Testo unico.

Per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, si viene a prevedere che la componente prefettizia della Commissione (due su tre dei suoi membri, dunque) sia individuata all'interno di un nucleo appositamente costituito presso il Ministero dell'interno, al quale è stabilmente assegnato un contingente di 45 unità (10 prefetti e 35 con qualifica fino a viceprefetto) (**comma 1-bis**), dedicato a tempo pieno ed in via esclusiva all'esercizio delle funzioni commissariali degli enti di maggiore dimensione territoriale (**comma 1-quater**). Nel caso in cui dovessero risultare indisponibili unità di personale assegnate al predetto nucleo, sono scelti comunque due soggetti appartenenti alla carriera prefettizia.

Criteri, modalità, durata di assegnazione al nucleo sono da determinarsi con decreto ministeriale (in conformità alle disposizioni che regolano il rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, dettate dal decreto legislativo n. 139 del 2000) (**comma 1-bis**).

Altra novella incide sulla composizione del comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie e dei Comuni riportati a gestione ordinaria (su una sua rinnovata funzione, v. *infra* il successivo articolo 28 del disegno di legge).

Secondo la norma vigente, tale comitato è composto di personale della amministrazione dell'interno. Si viene a prevedere ora la possibile partecipazione (senza alcuna indennità o rimborso) di professionalità esterne (magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti di altre amministrazioni centrali dello Stato) (**comma 2**).

Infine è posta una clausola di invarianza finanziaria per la determinazione - demandata a decreti del ministro dell'interno - dei criteri e modalità: di funzionamento della commissione straordinaria di gestione, incluso il trattamento indennitario sia dei componenti della commissione sia del personale assegnato in via temporanea all'ente locale (e per quest'ultimo personale, i requisiti di professionalità richiesti); della formazione di tutti i soggetti che possano ricoprire l'incarico di componente delle commissioni straordinarie di gestione e delle commissioni di accertamento degli inquinamenti malavitosi di stampo mafioso o simile (**comma 3**).

Articolo 28

(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)

1. L'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - *(Gestione straordinaria)*. --

1. La commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, oltre a provvedere alla ordinaria amministrazione dell'ente, assicura il ripristino della legalità promuovendo, anche sulla base di linee guida elaborate dal comitato di sostegno e di monitoraggio di cui all'articolo 144, comma 2, ogni iniziativa gestionale e organizzativa, prioritariamente nei settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

2. La commissione straordinaria, entro il termine di sessanta giorni dal suo insediamento, definisce un piano di priorità degli interventi nel quale sono indicate, anche sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso:

a) le unità organizzative dell'ente per le quali è ritenuto necessario il ricorso a personale esterno di cui si richiede l'assegnazione in via temporanea, con le modalità di cui al comma 5;

b) le vacanze di organico, anche determinate dai provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 143, comma 5, per le quali sono attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero quelle concorsuali;

c) le opere pubbliche indifferibili, individuando prioritariamente quelle rimaste incompiute, per le quali è adottata o rinnovata la relativa delibera di approvazione;

d) le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso, al fine di ripristinare, anche attraverso il ricorso a modelli associativi o consortili, le condizioni di efficienza gestionale, di equità e universalità.

3. Il piano di cui al comma 2 è comunicato al comitato di sostegno e di monitoraggio e contestualmente al prefetto competente per territorio. Il prefetto, a sostegno dell'attività commissariale, interviene presso le amministrazioni e gli organismi competenti, regionali o statali, e presso la Cassa depositi e prestiti Spa, al fine dell'attivazione delle misure acceleratorie, anche volte a garantire priorità di accesso a contributi, mutui o finanziamenti pubblici, necessarie al completamento o all'attuazione degli interventi indicati nello stesso piano.

4. Ai fini di cui al comma 3, il prefetto può avvalersi degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato, anche di livello regionale, e convoca, ove necessario, apposite riunioni della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, alle quali partecipano i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e degli enti interessati.

5. Il prefetto, valutata la richiesta di cui al comma 2, lettera a), può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in posizione di comando o distacco, per un periodo non superiore alla durata della gestione commissariale, di personale amministrativo e tecnico di

amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.

6. Il prefetto, su motivata richiesta della commissione straordinaria, può proporre al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5 qualora nel corso della gestione commissariale siano emersi, a carico dei soggetti ivi indicati, gli elementi di cui all'articolo 143, comma 1.

7. La commissione, qualora riscontri gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico, nelle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, procede con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A tal fine, la commissione, previa motivata richiesta al prefetto, può avvalersi di personale delle Forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti nei settori oggetto di verifica, messo a disposizione dallo stesso prefetto ovvero dalle amministrazioni medesime. La commissione adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, la revoca delle deliberazioni già adottate o la rescissione del contratto già concluso.

8. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

9. Gli enti locali, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento, possono richiedere al prefetto, entro sessanta giorni dall'insediamento, di continuare ad avvalersi di personale esterno, con le modalità di cui al comma 5, nonché di accedere alle misure acceleratorie di cui al comma 3. In caso di accoglimento della richiesta, il personale esterno è assegnato all'ente per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Questo articolo novella l'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si incide così sui contenuti dell'attività di gestione straordinaria (svolta dalla commissione straordinaria) dell'ente locale il cui consiglio sia stato sciolto per infiltrazione o condizionamento mafioso o similare.

Tale gestione viene a puntare altresì sul ripristino della legalità, in alcuni settori prioritariamente, i quali sono enumerati dalla novella: i settori dei tributi, dell'edilizia, dell'urbanistica, del commercio, dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, degli altri servizi pubblici locali e dei servizi sociali.

Ad agevolare siffatta opera gestionale ed organizzativa, è prevista in capo al comitato di sostegno e di monitoraggio (su cui v. *supra*, il precedente articolo 27 del disegno di legge) la definizione di apposite linee guida. Così il **comma 1**.

L'attività della commissione straordinaria preposta alla gestione è scandita dal **comma 2**, sia nei suoi termini programmatici (sessanta giorni - dal suo insediamento - per definire un piano di priorità degli interventi) sia nei suoi contenuti.

Pertanto il piano degli interventi deve indicare, in particolare: le opere pubbliche indifferibili, in primo luogo quelle rimaste incompiute; le prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici locali e dei servizi sociali, il cui livello qualitativo risulti particolarmente compromesso.

Nel primo caso, ossia se si tratti di opere pubbliche indifferibili, la relativa delibera di approvazione (laddove la norma vigente menziona "gli atti relativi") è adottata o rinnovata dalla commissione straordinaria. Viene abrogata l'analitica previsione del procedimento della fase successiva alla deliberazione della commissione straordinaria (e pertinente a quel procedimento, è abrogata la deroga alla disciplina degli enti locali dissestati).

Ancora, il piano indica: le unità organizzative dell'ente, per le quali sia necessario il ricorso a personale esterno di cui richiedere l'assegnazione in via temporanea; le vacanze di organico dell'ente, per le quali possono essere attivate le procedure di mobilità in ingresso ovvero le procedure concorsuali.

Così il **comma 2**.

A suffragare l'attività delle commissioni straordinarie è chiamato il prefetto (al quale la commissione trasmette il piano di priorità). Suo il compito di intervenire presso le amministrazioni competenti, regionali o statali, così come presso la Cassa Depositi e Prestiti, onde attivare misure acceleratorie e agevolative necessarie per l'attuazione degli interventi indicati nel piano (anche con riguardo all'accesso in via prioritaria a mutui, contributi o finanziamenti pubblici) (**comma 3**).

I poteri del prefetto sono esercitati "avvalendosi" degli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato ("anche di livello regionale"), quali la conferenza provinciale permanente (prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (**comma 4**).

Ancora, il prefetto può - valutata la richiesta contenuta nel piano di interventi predisposto dalla commissione straordinaria - disporre l'assegnazione in posizione di comando o distacco, anche in deroga alle norme vigenti, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici (previe intese). Ove occorra siffatto personale è posto in posizione di sovra-ordinazione.

Sono al contempo soppresse le disposizioni (entro questo medesimo articolo 145 del Testo unico) che disciplinavano il compenso del personale assegnato. Siffatta materia risulta delegificata (dall'articolo 144, comma 3 del Testo unico quale riscritto dall'articolo 27 del presente disegno di legge), demandata a regolamento ministeriale.

Così il **comma 5**, il quale infine definisce nel suo termine massimo la durata dell'assegnazione del personale in distacco o comando - la quale non può superare la durata della gestione commissariale.

Tuttavia l'ente locale ricostituito al termine del periodo di scioglimento, può continuare ad avvalersi di tale personale, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, ove ne faccia richiesta al prefetto nei sessanta giorni successivi all'insediamento dei nuovi organi (**comma 9**).

La mobilità nel settore pubblico è disciplinata, essenzialmente, dagli articoli 29-*bis*, 30, 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*). In particolare, gli articoli da 33 a 34-*bis* riguardano la mobilità per eccedenza di personale e il 29-*bis* riguarda la mobilità intercompartimentale.

La mobilità tra amministrazioni, con il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, è oggetto dell'articolo 30, sul quale è intervenuto recentemente il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) sostituendone i primi due commi.

In base alle modifiche disposte, la normativa prevede che le amministrazioni possano ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo di un mese, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. I dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata, possono essere fissati criteri per realizzare anche passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Si viene altresì a prevedere che nel caso in cui nel corso della gestione commissariale emergano elementi concreti univoci concordanti di collegamenti con la criminalità organizzata a carico di appartenenti all'apparato burocratico dell'ente sciolto, non appieno rilevati nella fase dell'accesso, la commissione straordinaria possa richiedere al prefetto di proporre l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (destinazione ad altro incarico, sospensione dal servizio, mobilità obbligatoria e licenziamento nei casi più gravi) (così il **comma 6**, che fa rinvio all'articolo 143, comma 5 del Testo unico, quale novellato dall'articolo 26 del disegno di legge).

Ancora, è novellata - dal **comma 7** - disposizione relativa alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di contratti pubblici, lavori, servizi e forniture. Per esse, qualora vi ravvisi "gravi anomalie, pregiudizievoli dell'interesse pubblico", la commissione straordinaria di gestione può avvalersi di personale delle forze dell'ordine e delle amministrazioni, previa richiesta motivata al prefetto.

Tale previsione viene ad aggiungersi a quanto già previsto dalla norma vigente circa la facoltà per la commissione di avvalersi degli strumenti poteri ispettivi di cui al decreto-legge n. 152 del 1991 (suo articolo 14, là dove prevede la nomina di un apposito collegio di ispettori, formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa e da due funzionari dello Stato o della regione, da parte del commissario del Governo e del prefetto d'intesa con il presidente della giunta regionale, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso. Il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto, ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto).

Rimane ferma per la commissione straordinaria la potestà, già prevista dalla norma vigente, di revocare le delibere già adottate o di rescindere contratti già conclusi, in qualsiasi momento e fase della procedura contrattuale.

Del pari rimane fermo - per effetto del **comma 8** - che la commissione possa procedere a forme di consultazione di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a questioni di interesse generale (**comma 8**).

La copertura finanziaria delle norme contenute nel presente articolo è individuata dal **comma 10** nelle risorse finanziarie che la legge finanziaria 2007 ha destinato appunto per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del Testo unico degli enti locali (5 milioni di euro annui: art. 1, comma 706, della legge n. 296 del 2006).

Articolo 29

(Gestione straordinaria degli enti locali oggetto di scioglimento)

1. All'articolo 146 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «relativi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, con cadenza biennale, una relazione sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità rilevate, contenente proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime».

Questo articolo novella l'articolo 146 del Testo unico degli enti locali.

La modifica è duplice.

Si amplia il novero degli enti nei cui confronti possono essere effettuati i controlli sulle infiltrazioni mafiose e la gestione straordinaria, con esplicita previsione delle società partecipate o dei consorzi pubblici, anche a partecipazione privata.

E si prevede che la relazione sulla gestione straordinaria nei Comuni, resa dal ministero dell'interno al Parlamento, abbia (oltre che scansione biennale, non più annuale) un più articolato contenuto, esponendo anche criticità rilevate e proposte migliorative. La relazione illustra "l'andamento delle gestioni commissariali" (non già, come prevede la norma vigente, "l'attività svolta dalla gestione straordinaria nei Comuni").

Viene definitivamente consacrato il ruolo di centralità del Ministero dell'interno nella *governance* del sistema dei controlli "antimafia" sugli enti locali attraverso la previsione della trasmissione al Parlamento di una relazione biennale sull'andamento delle gestioni commissariali, sui risultati conseguiti, sulle eventuali criticità rilevate e che contenga proposte, anche di carattere normativo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle gestioni medesime.

Articolo 30

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Comitato di sicurezza finanziaria è l'organismo responsabile della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione è fornita alle autorità competenti, a supporto delle rispettive attività istituzionali. Il Comitato di sicurezza finanziaria aggiorna periodicamente, ovvero quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la valutazione e fornisce informazioni sui relativi risultati, agli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 8, a supporto delle decisioni di allocazione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo che esse siano proporzionali ed adeguate al rischio. Il Comitato di sicurezza finanziaria individua quali risultati della valutazione rendere disponibili ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività»;

b) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Analisi e valutazione del rischio). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 adottano sistemi e processi chiari, oggettivi, verificati e aggiornati periodicamente per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività. I sistemi e i processi sono

articolati in ragione della natura dell'attività svolta e proporzionati alle dimensioni dei soggetti tenuti all'analisi e alla valutazione del rischio.

2. I soggetti di cui al comma 1 adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela adottando misure adeguate e proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rilevati in concreto nell'esercizio della propria attività, e devono essere in grado di dimostrare tale adeguatezza e proporzionalità alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini e collegi professionali.

3. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti di cui al comma 1 osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1) natura giuridica;

2) prevalente attività svolta;

3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

3) ammontare;

4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo»;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Obblighi del cliente*). -- 1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

2. I fiduciari di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, incluse quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario, ove esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*, e conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari. I fiduciari di *trust* espressi che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale o eseguono una prestazione occasionale, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17, dichiarano il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

3. Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all'iscrizione nel registro delle imprese, individuano il titolare effettivo, detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul

medesimo e ne danno comunicazione, per il tramite del loro legale rappresentante, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione. L'accesso alla sezione è riservato, per le finalità di cui al presente decreto, alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA. L'accesso è altresì consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati i dati oggetto di comunicazione e stabiliti i termini e le modalità di comunicazione e di consultazione delle informazioni, relative al titolare effettivo, detenute dal registro delle imprese»;

d) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (*Applicazione di obblighi semplificati*). -- 1. I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando valutano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche sulla base dell'elenco di cui all'articolo 4 dell'allegato tecnico del presente decreto.

2. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

3. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non esclude che i soggetti di cui al comma 1 esercitino un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni sospette.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa in tutte le ipotesi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

e) l'articolo 26 è abrogato;

f) all'articolo 36, il comma 6-bis è abrogato;

g) l'articolo 4 dell'allegato tecnico è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Titolo II - capo I - sezione II - (*Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*). -- 1. Il seguente è un elenco non limitativo di fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, di cui al titolo II, capo I, sezione II, in materia di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

2. Fattori di rischio relativi alla clientela:

a) società per azioni ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione, ai sensi dei regolamenti di borsa o leggi o mezzi esecutivi, che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

b) amministrazioni o imprese pubbliche;

c) clienti residenti nelle aree geografiche a basso rischio di cui al punto 4.

3. Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

a) contratti di assicurazione vita a basso premio;

b) forme pensionistiche complementari, a condizione che non comportino opzione di riscatto anticipato e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) regimi di pensione o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, per i quali i contributi sono versati tramite deduzione dalla retribuzione, e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, tali da aumentare l'accesso ai fini dell'inclusione finanziaria;

e) prodotti in cui il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è gestito da altri fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della proprietà, fra i quali alcuni tipi di moneta elettronica di cui alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

4. Fattori di rischio geografici:

a) altri Stati membri dell'UE;

b) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

c) Paesi terzi che fonti credibili riconoscono essere a basso livello di corruzione o altre attività criminose;

d) Paesi terzi che sono soggetti ad obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI, che hanno effettivamente attuato tali obblighi e che, in conformità con le raccomandazioni, sono soggetti a vigilanza o a controlli efficaci ai fini di assicurare l'osservanza dei medesimi obblighi».

L'articolo 30 è volto a uniformare la normativa italiana agli *standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, adottati dal GAFI e ripresi dalla Commissione europea.*

GAFI è l'acronimo di Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (in ambito internazionale, esso è noto come FATF, ovvero *Financial Action Task Force*). Il GAFI, creato nel 1989 in occasione del G7 svoltosi a Parigi, è un organismo intergovernativo che fu istituito allo scopo di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita. Esso tuttora svolge tale funzione, alla quale nel frattempo se ne sono aggiunte altre due: dal 2001, la prevenzione del finanziamento al terrorismo e, dal 2008, il contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Attualmente il GAFI conta trentacinque membri, in rappresentanza di Stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra cui il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca Centrale Europea, le Nazioni Unite, Europol).

Per quanto riguarda il GAFI, ci si riferisce agli *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, un insieme di raccomandazioni pubblicato a febbraio del 2012. La Commissione Europea, a sua volta, ha accolto le suddette indicazioni del GAFI nella Proposta di Quarta Direttiva anti-riciclaggio, presentata il 5 febbraio 2013, destinata a sostituire la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005.

La Proposta di Quarta Direttiva anti-riciclaggio, siglata COM (2013) 45, è accompagnata da una Proposta di Regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, COM (2013) 44. Le precedenti direttive europee antiriciclaggio sono: la Direttiva 91/308/CEE poi modificata dalla 2001/97/CE, la citata Direttiva 2005/60/CE e la Direttiva 2006/70/CE, quest'ultima recante misure di esecuzione della 2005/60/CE.

Come segnala la Relazione di accompagnamento del disegno di legge, il Fondo Monetario Internazionale ha fissato alla prima metà di gennaio del 2015 il termine ultimo per l'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare gli ordinamenti nazionali agli *standard* internazionali in materia, avviando, nelle more, la valutazione complessiva dell'adeguatezza del sistema italiano alle prescrizioni stabilite. Ai fini della valutazione finale, il Fondo Monetario Internazionale terrà conto unicamente di norme già entrate in vigore alla scadenza del predetto termine. Qualora l'Italia risultasse non essersi adeguata per tempo, la valutazione sarebbe negativa e potrebbe portare all'assoggettamento del nostro Paese a procedure che implicherebbero stringenti obblighi di monitoraggio e di rendicontazione finanziaria.

Più nel dettaglio, l'articolo 30 del disegno di legge opera modificando in più punti il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale l'ordinamento italiano ha recepito le direttive europee 2005/60/CE e 2006/70/CE citate.

In primo luogo, **la lettera a) del comma 1** (unico) dell'articolo 30 interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007, introducendo un nuovo comma, *3-bis*. Ai sensi della nuova norma, la responsabilità della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è posta in capo al Comitato di sicurezza finanziaria.

Il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) è un organismo presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero affari esteri, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dell'Unità di informazione finanziaria, della Guardia di Finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei Carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Se necessario, alle riunioni del Comitato di sicurezza finanziaria sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. Il Comitato di sicurezza finanziaria monitora il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni nei confronti del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Secondo il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 5, comma 3, il Comitato di sicurezza finanziaria ha funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione, presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace, formula pareri e fornisce consulenze al Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, il Comitato di sicurezza finanziaria è dotato di poteri penetranti, come quello di acquisire informazioni presso le amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio.

Il Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito nella Legge 14 dicembre 2001, n. 431, è attualmente disciplinato dal predetto comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nonché dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*).

Il nuovo comma *3-bis* stabilisce, inoltre, che il Comitato aggiorni le sue valutazioni, sia periodicamente, sia nel caso in cui insorgano nuovi rischi o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ancora il Comitato è tenuto ad informare sui risultati delle proprie attività gli ordini e collegi professionali, che a loro volta promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti del settore delle regole contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (come prevede l'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007, richiamato dal nuovo comma *3-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007). In base al comma *3-bis* al Comitato di sicurezza finanziaria compete decidere quali

risultanze rendere disponibili ad una serie di soggetti -che corrispondono a intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri, di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007- affinché costoro possano valutare nel modo migliore i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività.

Come rilevato nella relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge, con la lettera *a*) del comma unico dell'articolo 30 si intende dare attuazione ad una delle misure indicate dal GAFI nel citato testo *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* del febbraio 2012, il quale, fra le altre, prospettava la necessità che ogni Paese designasse un organismo preposto all'elaborazione dell'analisi del rischio in campo nazionale.

La lettera b) del comma unico dell'articolo 30 riscrive l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007. In base alla nuova disposizione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo citato, hanno l'obbligo di adottare sistemi e processi di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che siano caratterizzati da chiarezza, oggettività e verificabilità. Tali sistemi e processi, inoltre, devono essere modellati tenendo conto della natura dell'attività svolta, proporzionati alla dimensione dei soggetti che analizzano e valutano il rischio e dovranno essere aggiornati periodicamente. Ulteriori obblighi riguardano la verifica della clientela; le misure da adottare a tale scopo devono essere adeguate all'entità dei rischi, e devono essere riferite alle autorità di vigilanza di settore e agli ordini professionali. Per la valutazione del rischio, la nuova disciplina affianca alcuni criteri di massima ai doveri di rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza -tra cui CONSOB e Banca d'Italia- già previsto dall'articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo n. 231 del 2007. I criteri generali previsti recati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal disegno di legge, si dividono in due gruppi, l'uno con riferimento al cliente, l'altro con riferimento all'operazione, alla prestazione professionale e al rapporto continuativo con la clientela.

La lettera c) del comma unico dell'articolo 30 del disegno di legge, sostituendo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, amplia gli obblighi del cliente. Fermi restando gli obblighi fissati dalla precedente versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, le novità più rilevanti sono previste dai commi 2 e 3 del nuovo articolo 21.

Il comma 2 del citato articolo 21 interviene sulla disciplina relativa ai fiduciari di *trust* espressi.

Ai sensi della Convenzione internazionale firmata a L'Aja il 1° luglio 1985 e della legge italiana n. 364 del 16 ottobre 1989 che ha provveduto alla sua ratifica ed esecuzione, per

trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. La legge 364/1989 -così come la Convenzione de L'Aja- si applica esclusivamente ai *trust* costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. I *trust* espressi sono i *trust* che sono stati istituiti espressamente (a differenza di altri *trust* volontari quali, ad esempio, i *trust* che sono originati da esplicazioni della volontà del disponente).

Il fiduciario di *trust* espressi deve ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*. Tra le figure sulle quali si raccolgono informazioni, vi sono il fondatore, il beneficiario, eventuali altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust*. Il fiduciario, in caso di cessazione del suo stato, deve comunque conservare le informazioni suddette per altri cinque anni almeno. Il fiduciario di *trust* espressi che, in tale veste, instauri un rapporto continuativo o professionale oppure esegua una prestazione occasionale, dichiarerà il proprio stato ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007, vale a dire agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria, ai professionisti, i revisori contabili eccetera.

Il comma 2 del nuovo articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 dunque, risponde alla raccomandazione GAFI che chiede a ciascun Paese di prendere provvedimenti per impedire l'utilizzo di negozi e strumenti giuridici di natura fiduciaria a fini illeciti. Al tempo stesso, si allinea alla Proposta di Quarta Direttiva anti-riciclaggio dell'UE.

Il comma 3 del nuovo articolo 21 del decreto legislativo n. 231 concerne le imprese dotate di personalità giuridica che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Tali imprese sono chiamate innanzi tutto ad individuare il proprio titolare effettivo, a detenere informazioni esaurienti ed aggiornate sul suo conto e a darne comunicazione al registro delle imprese, per via telematica. I dati da comunicare, i termini e le modalità di comunicazione e altri dettagli saranno precisati da un decreto che il Ministero dell'economia e delle Finanze adotterà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di comunicazione circa il titolare effettivo sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.

Attualmente, secondo l'articolo 2630 c.c. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*), l'importo della sanzione amministrativa può andare da 103 euro a 1.032 euro. Tuttavia, se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Il registro delle imprese, dal canto suo, dedicherà un'apposita sezione alle informazioni sulla titolarità effettiva. L'accesso a queste è riservato alle autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla Guardia di Finanza e alla DIA, per finalità di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti.

La sigla UIF corrisponde all'Unità Informativa Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, articolo 6. La UIF, che prese il posto dell'Ufficio Italiano Cambi, effettua l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati dalla legge e approfondisce ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e svolge una serie di ulteriori attività di contrasto nei confronti di tali fenomeni illegali. Analoghe unità di informazione finanziaria esistono in ogni Paese aderente agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'assetto organizzativo dell'Unità Informativa Finanziaria è stabilito dal *Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della UIF*, entrato in vigore il 27 ottobre 2014.

E' consentito l'accesso alla sezione delle informazioni sulla titolarità effettiva pure ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ma nel loro caso non è gratuito. I predetti soggetti, possono accedere previo pagamento di diritti di segreteria di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Si tratta di cifre di modesto importo, attualmente determinate dalla Tabella A del Decreto Direttoriale adottato il 17 luglio 2012 dal Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'Ispettore Generale capo dell'Ispettorato Generale di finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto anche il comma 3 del nuovo articolo 21 del Decreto legislativo n. 231 del 2007, al pari del comma 2, concorre ad allineare la normativa italiana agli standard internazionali definiti nel febbraio 2012 dal GAFI nonché alla Proposta di Quarta Direttiva anti-riciclaggio UE, poiché tende a raggiungere l'obiettivo di avere, strutturare, mettere a disposizione ed aggiornare le informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche.

La lettera d) del comma unico dell'articolo 30 del disegno di legge elimina una discrepanza tra la normativa italiana e gli standard elaborati dal GAFI, attraverso l'integrale riscrittura dell' articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

L' articolo 25 nella formulazione vigente ammette l'esenzione totale dagli obblighi di verifica della clientela per i soggetti, i contratti, le transazioni e i prodotti caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e si limitava a prescrivere di raccogliere comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste. In questo modo, le esenzioni risultano predeterminate per legge. In sede internazionale, invece, si ritiene che la suddetta esenzione totale categorica sia inopportuna e che solo una concreta valutazione del rischio il cui esito risulti rassicurante possa portare all'applicazione di misure semplificate (*simplified due diligence*). Di conseguenza, sebbene il comma 1 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007 chiami i soggetti che effettuano la verifica

della clientela ad applicare obblighi semplificati allorché pensino che il rapporto con il cliente o l'operazione presentino un basso rischio e, a tal fine, rimandi ad un allegato tecnico (di cui la presente scheda di lettura riparlerà più avanti) che fornisce un elenco -non esaustivo- di fattori sintomatici di situazioni scarsamente pericolose, il comma 2 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007 va nella direzione dei criteri affermati dal GAFI. Il comma 2 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007, infatti, esclude la possibilità di semplificare gli obblighi di verifica della clientela quando ci sia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile ovvero quando essa non consenta di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. Ancora, il comma 4 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007 esclude comunque l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela laddove sussista il sospetto di trovarsi di fronte ad un caso di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La lettera e) poi reca la soppressione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2007 strettamente connessa alle modifiche legislative apportate dalla precedente lettera *d*). Il sopprimendo articolo 26 del decreto legislativo n. 231, infatti, accenna a criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela che vengono meno a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 231 dalla lettera *d*).

Anche **la lettera f)** del comma unico dell'articolo 30 del disegno di legge reca una modifica di coordinamento, prevedendo l'abrogazione del comma *6-bis* dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231.

La lettera g) del comma unico dell'articolo 30 del disegno di legge sostituisce l'articolo 4 dell'allegato tecnico. Il testo dell'articolo 4, al suo comma 1, come modificato, precisa che i fattori di rischio elencati nei commi seguenti vanno intesi come fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio, il cui elenco non è limitativo. I successivi commi 2, 3 e 4, ciascuno dei quali suddiviso in varie lettere, descrivono i fattori sintomatici di situazioni a basso rischio individuando categorie e sottocategorie. Il comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato tecnico reca i fattori relativi alla clientela; rientrano in questo campo le società per azioni quotate su mercati regolamentati e perciò già soggette ad obblighi di trasparenza, la natura pubblica di amministrazioni o imprese, la residenza in aree geografiche a basso rischio. Il comma 3 raggruppa fattori sintomatici di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione inerenti; qui si trovano contratti di assicurazione sulla vita a basso premio, talune forme e regimi pensionistici che sono descritti in dettaglio, prodotti e servizi finanziari rivolti a determinate tipologie di clientela, i prodotti commerciati per mezzo di moneta elettronica di cui alla Direttiva 2009/110/CE.

La Direttiva 2009/110/CE concerne l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. Essa ha modificato e abrogato precedenti

direttive in materia. L'Italia ha recepito la Direttiva 2009/110/CE con decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.

Ai sensi della lettera g) del comma unico dell'articolo 30 del disegno di legge, il comma 4 del nuovo articolo 4 dell'allegato tecnico prende in esame fattori sistematici di basso rischio geografici. Il concetto geografico, in questo caso, ha una dimensione internazionale: il comma in commento fa esplicito riferimento agli Stati membri dell'UE, a Paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, o che siano attendibilmente riconosciuti come Paesi a basso livello di corruzione e di altri fenomeni criminosi, e Paesi che si siano adeguati alle indicazioni fornite dal GAFI.

Articolo 31

(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «degli articoli 60 e 301 del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incluso il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, e successive modificazioni»;

2) alla lettera c), le parole: «possedute anche per interposta persona fisica o giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i proventi da queste derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per "risorse economiche" si intendono: "le attività di qualsiasi tipo che non sono fondi, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi"»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «a scopo di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e

della proliferazione di armi di distruzione di massa»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «ed all'attività» sono sostituite dalle seguenti: «e della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché all'attività»;

2) al comma 2, le parole: «12 membri» sono sostituite dalle seguenti: «14 membri»;

3) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro degli affari esteri,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dello sviluppo economico,», le parole: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» e dopo le parole: «dall'Unità di informazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 2, 4 e 5» sono inserite le seguenti: «, del presente decreto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000»;

3) al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-*bis*, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 267/2012 del

Consiglio, del 23 marzo 2012»;
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 30-bis, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) n.

267/2012 del Consiglio, del 23 marzo
2012, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000
a euro 70.000».

L'articolo 31, comma 1, reca modificazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007 che "detta misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" in attuazione della direttiva 2005/60/CE in materia di prevenzione ed uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Obiettivo delle disposizioni dell'articolo 31 è quello di adeguare la normativa italiana concernente le misure restrittive di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale a quanto previsto dalla normativa internazionale ed europea.

La **lettera a), numero 1)**, inserisce il riferimento agli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in luogo del previgente riferimento agli articoli 60 e 301 del Trattato della Comunità europea³⁰. Inserisce inoltre il riferimento al regolamento (UE) n. 267/2012 il prevede misure restrittive nei confronti dell'Iran; richiedendo agli Stati membri di adottare sanzioni proporzionali e dissuasive per le violazioni del citato regolamento.

I **numeri 2) e 3)** apportano modificazioni alla definizione di "fondi" e di "risorse economiche", specificando, in base anche agli *standard* internazionali in materia, che per fondi e risorse economiche riconducibili ai soggetti designati si devono intendere anche quelli detenuti o controllati, indirettamente e parzialmente, anche da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di essi.

Le lettere b) e c) modificano, rispettivamente, l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 3, commi 1-3 del decreto legislativo n. 109.

La **lettera b)** estende le finalità dell'articolo 2 includendo così tra le misure per prevenire l'uso del sistema finanziario non solo quelle volte al finanziamento del

³⁰ L'art. 75 (ex art. 60 del TCE) prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio, per garantire un elevato livello di sicurezza - come stabilito all'art. 67- per ciò che concerne la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, debbano, mediante regolamenti, adottare le misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamenti dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali. L'art. 215 (ex art. 301 del TCE) prevede che, quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, previa informazione al Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotti le misure necessarie, incluse misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o entità non statali.

terrorismo ma anche quelle finalizzate alla proliferazione di armi di distruzione di massa.

La **lettera c)** modifica il commi 1-3 dell'articolo 3 che definisce composizione e funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria. Tale modifica prevede che le designazioni al Comitato siano fatte anche dal Ministro dello sviluppo economico e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3 è, per ragioni di coordinamento, abrogato. L'abroganda norma prevede infatti che il Comitato è integrato da due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle dogane per lo svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La **lettera d)** introduce modifiche all'articolo 13 che reca disposizioni sanzionatorie. Sanzioni amministrative sono contemplate per la violazione degli articoli 30 e 30-*bis* del regolamento (UE) n. 267/2012 (come modificato dal regolamento 1263/2012, che introduce l'articolo 30-*bis*) che prevedono un monitoraggio costante, con procedure che impongono notifica e autorizzazione in relazione agli importi, dei trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità o un organismo iraniano a prescindere dalla sussistenza o meno di eventuali operazioni commerciali sottostanti (articolo 30-*bis*), nonché dei trasferimenti finanziari effettuati per tramite di intermediari finanziari iraniani (articolo 30).

Per ciò che riguarda l'entità delle sanzioni amministrative, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 è punita con una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 100.000. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-*bis*, paragrafo 1, lettera *c)*, con la sanzione da euro 1.000 a euro 70.000. Infine, la violazione dell'articolo 30-*bis*, lettere *a)* e *b)*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000.

Articolo 32 *(Disciplina transitoria)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi

compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera *c)*, è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 32**, introduce una disciplina transitoria relativa all'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, in base al **comma 1**, l'attività dell'Agenzia di cui all'articolo 110, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, per un periodo temporale di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene limitata ai soli beni confiscati in maniera definitiva.

Pertanto, con detta norma si specifica che, nel succitato arco temporale, l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in maniera non definitiva, nonché quella dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011, lettera *c)*, è demandata all'autorità giudiziaria.

L' articolo 110 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd codice antimafia definisce le competenze dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell' articolo 110 attribuiscono a tale soggetto le seguenti competenze: ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bisc.p.p.* e 12-*sexies del decreto-legge n. 306 del 1992* e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare; amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, c.p.p. e 12-*sexies* .

Si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 17 del disegno di legge per una più approfondita analisi delle competenze e delle funzioni dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il **comma 2** dell'articolo in esame precisa che le disposizioni introdotte dal precedente comma 1, non sono suscettibili di applicazione con riguardo alla gestione dei beni confiscati in via non definitiva in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>185</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> ; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8 ^a Commissione
<u>186</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13 ^a Commissione
<u>187</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4 ^a Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>188</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> - Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria
<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"
<u>190</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" <i>Ed. provvisoria</i>
<u>191</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"
<u>192</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti"
<u>193</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 135 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".